

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.24

Certo Francesco

Certo Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione n.9 e 20 dell'epigrafe.

La copiosissima quantita' degli elementi d'accusa raccolta in sede istruttoria non lascia alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui si e' detto.

Invero, le espletate indagini, originariamente intraprese su alcuni soggetti che apparivano spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato romano, hanno gradualmente consentito di accertare come le fila degli illeciti traffici fossero in realta' tenute dalla potente organizzazione criminale dei Ferrera, nell'ambito della quale non marginale risulta essere stato il ruolo del Certo.

In particolare, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio dedito prima ad attivita' di contrabbando -

circostanza questa reiteratamente ammessa dal prevenuto - poi a quelle piu' remunerative concernenti il traffico di stupefacenti, e' indiscutibilmente provata da una serie considerevole di riscontri.

Cosi', si puo' constatare che gia' nel luglio 1983 il Certo risultava essere il comandante del moto peschereccio "Giovanni Battista", di proprieta' di Ferrera Francesco (Vol.9/RA f.114805) e messo a disposizione di Santapaola Benedetto per i suoi loschi traffici (Vol.9/RA f.114806).

Lo stesso Certo compariva tra gli amministratori della compagnia di navigazione cipriota "PIATRA Navigation CO.LTD." (Vol.9/RA f.114807), il cui rappresentante greco, tale Petrakis NiKolaos, e' ben noto all'autorita' giudiziaria del suo paese (Vol.9/RA f.114810) per il suo coinvolgimento nel traffico di s t u p e f a c e n t i .

Il fatto, a tal proposito, che l'imputato abbia, dinanzi al giudice istruttore, recisamente negato - contro le stesse risultanze documentali dei registri navali ciprioti - di essere mai stato amministratore della PIATRA, assume logicamente valore di ulteriore elemento di accusa nei confronti dello stesso deponente.

Altri elementi di colpevolezza nei confronti del Certo si traggono dall'episodio riferito dai verbalizzanti, allorché il 30 settembre 1983, i militari della Guardia di Finanza, intimando l'Alt alla motonave Alexandros T, avvistata al largo di Capo Spartivento, potevano notare membri dell'equipaggio, tra i quali il Certo, nell'atto di buttare in mare il carico di bordo, costituito da più di un centinaio di casse di tabacchi lavorati esteri, che i finanzieri provvedevano a recuperare.

La circostanza, confermata dall'imputato (Vol.22/RA f.117628), di per sé apparentemente indicativa solo di illecite attività di contrabbando, stimola ad una più attenta riflessione.

Partendo dall'osservazione della stazza della Alexandros T e' infatti apparso strano, in sede istruttoria, che la stessa, in occasione del viaggio interrrotto dall'operazione di polizia, trasportasse un carico, recuperato dai finanzieri, di soli 1500 Kg di tabacchi.

Se alla inusualità di tale condotta, non ascrivibile agli schemi delittuosi di contrabbandieri e spacciatori, che, quando rischiano, lo fanno per ottenere il massimo dei vantaggi, si aggiungono gli

oggettivi riscontri ricavabili dalle registrazioni sull'utenza telefonica di Di Stefano Nunzia, moglie del coimputato Trapani Nicolo', si puo' agevolmente giungere alla conclusione che ben altro e di ben altro valore era l'illecito carico dell'Alexandros T.

In data 1 ottobre 1983 infatti la Di Stefano, parlando al telefono con un interlocutore rimasto sconosciuto, precisava che dalle effettuate ispezioni a bordo della nave i finanzieri, nonostante l'ausilio di cani antidroga, non avevano trovato nulla: "perche' tutte le cose erano via" (Vol.9/RA f.114838-114842), lasciava ben intendere che l'Alexandros T si era sbarazzata di ben altro carico e ben piu' compromettente delle sigarette di contrabbando. Infatti, non avrebbe senso nel contesto della telefonata il riferimento ai cani antidroga, qualora non vi fosse stata la concreta possibilita' che rinvenissero sostanze stupefacenti.

Tutto cio', integrato anche dal fatto che durante l'estate del 1982, in svariati periodi, Certo Francesco figurava aver preso alloggio ad Atene presso l'hotel Niky, contemporaneamente abitato, come e' facile constatare dai registri dell'albergo, da personaggi quali Ferrera Giuseppe e

Dattilo Sebastiano (Vol.9/RA f.114878), riconosciuti colpevoli di reati connessi con il traffico di stupefacenti, completa il quadro probatorio a carico dell'imputato.

L'affermazione della penale responsabilita' del Certo riceve, quale ulteriore e definitivo puntello di prova, energica conferma, peraltro, dalle dichiarazioni del coimputato, gia' citato, Dattilo Sebastiano.

Questi ha, reiteratamente ed in modo assai chiaro (Vol.16/RA f.116821 e segg.), (Vol.17/RA f.117111 e segg.), (Vol.48/RA f.129384), precisato il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di sostanze stupefacenti effettuati per conto dei Ferrera, dimostrandosi anche in grado di fornire dettagli a proposito di molte illecite operazioni, come quella in cui il Certo, comandante del "Maria Jose'", aveva trasbordato in Calabria un ingente quantitativo di hashish prelevato in Libano.

Senza contare, infine, le esplicite rivelazioni sempre del Dattilo a proposito della fitta rete di contatti e riunioni di "affari" tra l'imputato e vari altri personaggi del clan Ferrera, tutti coinvolti negli oscuri e piu' svariati traffici illeciti.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare pienamente provata la responsabilita' di Certo Francesco in ordine ai reati che gli vengono contestati unificati per continuazione tra loro e, essendo espressione del medesimo disegno criminoso, con i reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, irrevocabile il 15 maggio 1987, che si occupa dello sbarco dell'hashish sulla costa calabra.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., nonche' della predetta continuazione, Certo Francesco va qui condannato alla pena, ritenuta equa, di anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, in relazione, appunto, all'aumento di cui all'art.81 cpv c.p. nei confronti del giudicato di condanna formatosi presso l'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma di legge (art.216 c.p.), vista l'impressionante serie di precedenti penali del

condannato relativamente ai delitti contro il monopolio dei tabacchi, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 c.p., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Chiang Wing Keung

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione n.17 e 40 dell'epigrafe, concernenti l'illecito traffico di stupefacenti.

In ordine a tali delitti e' emersa, a seguito dell'espletata attivita' istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Ed invero, l'appartenenza del Chiang all'associazione criminale responsabile dei predetti traffici e' esplicitamente affermata dalle reiterate e circostanziate dichiarazioni di piu' di un coimputato.

L'orientale Koh Bah Kin, fornitore di Mutolo Gaspare, per esempio, ha indicato nel prevenuto uno dei suoi collaboratori, specificando anzi che proprio al Chiang, De Caro Carlo (nipote del Mutolo) aveva consegnato, il 10 maggio 1982, piu' di 150 milioni di lire in pagamento di una partita di droga (Vol.147/R f.099551).

Ulteriori elementi di prova a carico del'imputato emergono dalle dichiarazioni del De

Riz Pietro, trafficante risolutosi a collaborare con le autorità inquirenti (Vol.....), e da quelle di Thomas Alan il quale ultimo, oltre a confermare il ruolo del Chiang Wing, ha anche rivelato di aver consegnato proprio a quest'ultimo gli scontrini ferroviari di due valigie piene di droga, consegnategli dal Koh Bah Kin (Vol.112/R f.085144).

E' evidente come in presenza di tali circostanziati elementi non possa non affermarsi la responsabilità penale del Chiang in relazione ai reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 685 del 1975, per i quali l'imputato e' stato giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 4 ottobre 1986, irrevocabile il 29 settembre 1987.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri dell'art.133 c.p., la pena inflitta a Chiang Wing Keung con la citata sentenza va aumentata di anni 2 di reclusione e L.10.000.000 di multa.

Alla condanna segue "ex-lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Chiaracane Giuseppe

Chiaracane Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a tali fatti gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso del procedimento, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato alla associazione criminale denominata "Cosa Nostra" risulta esclusivamente dalle deposizioni rese da Sinagra Vincenzo cl.1956 e Contorno Salvatore (Vol.70 f.433978), (Vol.125 f.456641), ne' e' emerso, in ordine a tali dichiarazioni alcun riscontro obiettivo.

Lo stesso contenuto delle affermazioni di Contorno e Sinagra non e', peraltro, sufficiente a conclamare con certezza l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa.

Contorno si e', infatti, limitato a precisare che Chiaracane Giuseppe - padre di quel Chiaracane Salvatore legale della mafia e, a sua volta, "uomo d'onore" - era un tempo membro della famiglia di Corso dei Mille.

Sinagra, per conto suo, riportando quanto riferitogli dal proprio omonimo cugino, ha asserito essere l'imputato: "un grande mafioso", aggiungendo di averlo visto in una occasione baciare, con fare tipico della gestualita' mafiosa, con reciproco rispetto altri noti "uomini d'onore" (F.P. f.258359).

Poiche' le dichiarazioni di Sinagra si riferiscono essenzialmente ad un giudizio desunto da un atteggiamento, che pur essendo oggettivamente tipicizzato, non e' esclusivo, dato che da esso non si puo' trarre la massima d'esperienza che tutti gli uomini che si baciano sono associati mafiosi, esse non costituiscono elemento univoco di riscontro.

Pertanto, in presenza soltanto della attendibile, ma generica, dichiarazione di Contorno, coerentemente con i principi espressi della Corte in tema di valutazione delle prove (cap. I e XII), Chiaracane Giuseppe va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Chiaracane Salvatore

Chiaracane Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, nonche' di frode processuale, ascrittigli ai capi 1 10 e 406 dell'epigrafe.

Cronologicamente, il primo riferimento processuale all'imputato e' fatto da Calzetta Stefano, il quale nel suo interrogatorio del 12 marzo 1983 (Vol.11 f.402854) assumeva: "il Marchese Filippo e' collegato con il Chiaracane; di questi ultimi uno dei fratelli fa l'avvocato ed uno e' costruttore; il Marchese Filippo e' figlioccio di Chiaracane Vincenzo, mafioso rispettato nella zona, padre dei citati avvocato e costruttore".

Tali affermazioni venivano ribadite in un successivo interrogatorio (Vol.11 f.402881), nel quale asseriva, fra l'altro, che l'avvocato Chiaracane era adibito dalle "famiglie" mafiose per la sicura affidabilita' che era in grado di garantire.

Nel parlare poi di Nangano "Pinuzzu", lo riteneva molto legato alla famiglia Chiaracane (F.P. f.221022).

Al dibattimento (Ud.9 luglio 1986) il Calzetta confermava le precedenti dichiarazioni aggiungendo di conoscere personalmente il Chiaracane costruttore, al quale portava i blocchetti di pomicimento prodotti dalla ditta di suo fratello.

A seguito di questa situazione cosi' ingarburgliata di nomi e di parentele la Corte richiedeva al centro di Criminalpol della Sicilia occidentale piu' approfondite notizie, che pervenivano con nota del 18 novembre 1986, allegata agli atti dell'udienza del successivo 20 novembre.

Si chiariva in detta nota che il Calzetta aveva riferito erroneamente che l'avvocato Chiaracane Salvatore era figlio di "u zu Vicenzu", mentre dalle risultanze anagrafiche quest'ultimo, identificato per Chiaracane Vincenzo, nato a Palermo l'8 febbraio 1910, risultava essere uno zio materno acquisito, il quale aveva un figlio a nome Chiaracane Pietro, titolare di un impresa edile individuale con sede presso la propria abitazione di via Diaz N.92.

Il rapporto di Polizia chiariva, pero', che l'erronea valutazione del Calzetta su tali

presunti rapporti di parentela non era un fatto isolato, poiche' era comune convincimento nella zona di Corso dei Mille che l'avvocato Chiaracane Salvatore fosse fratello del costruttore Chiaracane Pietro.

A conferma di tali supposizioni veniva allegata una nota informativa redatta dalla Squadra Mobile il 23 agosto 1983, nella quale veniva riportato tale assunto oltre che ad una integrale situazione anagrafica dei Chiaracane.

In detta nota, comunque, si faceva presente che sia Chiaracane Vincenzo, padre di Pietro, il costruttore, sia Chiaracane Giuseppe, padre dell'avvocato, erano entrambi diffidati, gia' soggiornanti obbligati e indiziati di appartenenza alla mafia.

Pertanto, se e' stato accertato che il Chiaracane costruttore non e' certamente fratello dell'avvocato, ma soltanto cugino, non vi e' dubbio che Calzetta con le sue dichiarazioni ha rappresentato al giudice quell'alone di mafiosita' che in ogni caso emanava la famiglia Chiaracane al suo completo e che ben poteva giustificare agli occhi di Calzetta il puntuale ricorso da parte degli "uomini d'onore" della famiglia di Corso dei Mille

all'avvocato Chiaracane Salvatore, per i rapporti di affidabilita' che il vincolo associativo imponeva.

Il Calzetta, poi, al dibattimento non era in grado di riferire alcun episodio concreto che potesse avvalorare questa sua affermazione.

Buscetta Tommaso si limitava a ricordare come, in passato, il capo della "famiglia" di Corso dei Mille fosse stato tale Chiaracane Pietro, persona diversa da un altro Chiaracane, originario di un paese vicino a Palermo, imputato nel processo di Catanzaro.

L'allusione a Chiaracane Giuseppe, il padre dell'avvocato, e' evidente, anche se Buscetta, con tutta onesta', affermava che nessuno gli aveva mai detto che costui fosse "uomo d'onore", ricordando che a Catanzaro era stato assolto.

Le nebulose accuse sin qui' descritte ricevono una maggiore concretezza attraverso le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

In tal senso, infatti, il Sinagra, gia' nell'interrogatorio del 18 novembre 1983 (Vol.1/F f.011775) spontaneamente riferiva: "altro

collaboratore e' l'avvocato Chiaracane, che riferisce tutto a Filippo Marchese e che ne reca gli ordini al carcere.

Peppuccio Spadaro inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi, perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni".

Nel corso del medesimo interrogatorio, verso la fine, il Sinagra, suggeriva, al fine di catturare il Marchese, di pedinare o l'avvocato Chiaracane o Baiamonte Angelo, evidentemente indicando le persone che egli sapeva piu' vicine e con le quali veniva piu' spesso in contatto.

Riferendo poi sull'omicidio di Di Fatta Diego e sulla successiva cattura, nonche' sulle prime ore trascorse in carcere il Sinagra aggiungeva:

" L'indomani mattina verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che in caso contrario

avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo.... In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia figlio di Ciccio, dell'arrivo del Giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.

La venuta del Giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane" (Vol.1/F f.011836).

Piu' oltre, trattando della situazione di estrema anarchia regnante all'interno dell'Ucciardone, il Sinagra precisava:

" Peraltro, al carcere di Palermo entrano o possono entrare coltelli ed altre armi nonche' droga ivi introdotti solitamente a mezzo degli avvocati o di qualche guardia che si presta per timore di rappresaglie.

Non so il nome di tali guardie ma e' un fatto diffuso, e quanto agli avvocati non ne conosco i nomi ad eccezione del Chiaracane che pero' non e' il solo. Del Chiaracane io sono sicuro non solo perche' me l'ha detto mio cugino ma anche perche' spesso trovavo il Chiaracane, che conosco personalmente in compagnia di Filippo Marchese, mentre era latitante, quando io e
m i e i c u g i n i a n d a v a m o

a trovare il Marchese nei vari posti dove si nascondeva.

I nascondigli del Marchese venivano di volta in volta comunicati a mio cugino da Baiamonte Angelo il giorno prima dell'incontro e quando ci presentavamo all'appuntamento nel luogo concordato ci trovavamo spessissimo il Chiaracane. Mio cugino mi ha altresì detto che costui è figlio di un mafioso di una certa importanza.

Io mi sono incontrato con il Marchese in tre posti ove egli si nascondeva e precisamente nella sua villa di Casteldaccia, nella sua villa sita nell'agrumeto in fondo a Via Giafar di cui ho già parlato ed in un'altra villa costituita da due fabbricati antichi, ai quali si accede attraverso un cancello in ferro in una strada, che è traversa della via che porta da Torrelunga a Villabate.

Il Chiaracane l'ho incontrato solamente in questa villa di Villabate ed in quella di via Giafar..." (Vol.1/F f.011837-011840).

Di seguito il Sinagra precisava come il Marchese mai si recasse nello studio del Chiaracane, ma fosse quest'ultimo a recarsi nei luoghi ove il primo si nascondeva (Vol. 1/F f.011842).

Nel confermare che tramite il Chiaracane venivano avvisati, lui e i suoi cugini, dell'arrivo del Giudice, il Sinagra ribadiva la sua convinzione circa l'ingresso di coltelli all'Ucciardone per mezzo degli avvocati e precisava:

"Sono certo che coltelli ed armi sono entrati in carcere all'Ucciardone tramite i legali e suppongo che uno di questi sia il Chiaracane ma e' soltanto una supposizione.

Mi consta invece personalmente per averlo appreso da mio cugino Vincenzo che l'avvocato Chiaracane aveva portato delle bustine di droga da fiutare a Peppuccio Madonia. Ho dedotto che abbia portato anche i coltelli e le armi dal fatto che mio cugino mi diceva che tramite il Chiaracane entrava tutto.

Domanda: lei e' a conoscenza del fatto che l'avv.to Chiaracane facesse parte dell'organizzazione mafiosa facente capo a Filippo Marchese?

Risposta: a me sembra evidente che facesse parte dell'organizzazione mafiosa del Marchese dato che, con quest'ultimo era legato a filo doppio e con lui l'ho visto spesso, e d'altra parte mio cugino mi diceva che era "dei nostri".

Inoltre ogni volta che io avevo un guaio giudiziario mi rivolgevo a lui.

In particolare quando sparai in casa del Lo Verso, l'avv. Chiaracane mi consiglio' la latitanza dicendomi testualmente che il Giudice era intenzionato a fare un mandato di cattura aggiungendo, hai capito cosa devi fare? (Vol. 1/F f.012067-012069).

Nell'interrogatorio reso al G.I. il Sinagra riferiva:

" Ne' io, ne' i miei genitori ne' mio fratello abbiamo mai dato denaro all'avv. Chiaracane. Sono sicuro che essi nemmeno lo conoscono; io conosco soltanto la sua abitazione e non anche il suo studio, che nemmeno so dove sia ubicato.

Una volta, mi sono recato nella sua abitazione insieme con Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo, per portargli notizie riguardanti Filippo Marchese. Io pero' sono rimasto giu' ad attenderlo, mentre sono saliti Rotolo e "Tempesta".

Escludo che i miei parenti, e nemmeno i miei genitori e fratello possano aver pagato onorari per l'avv. Chiaracane. Fra l'altro faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a

tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che pertanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti.

E' vero che l'avv. Chiaracane non arrivava agli interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato, per interrogarmi, il giudice Micciche' accompagnato da due donne; puo' darsi pero' che si trattasse di un interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo ribadire che, tutte le volte che sono stato interrogato, venivo avvisato, per il tramite di Giuseppe Madonia o di Peppuccio Spadaro di Giovanni Bontate, tempestivamente dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avv. Chiaracane ad avvertirli, affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice.

Escludo che i miei genitori si recassero all'Ucciardone per attendere l'avv. Chiaracane e per apprendere notizie circa il mio interrogatorio.

I miei genitori non sapevano nulla di nulla.

Posso dire che sono andato diverse volte nella villa, usata da Filippo Marchese e dove lo

stesso si nascondeva, e tutte le volte vi ho incontrato l'avv. Chiaracane. Non so dire se vi andasse di iniziativa sua o perche' convocato da Marchese. Comunque, posso dire che, tutte le volte che sono andato in quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente " (Vol. 8/F f.014126-014129 .

Le precise e dettagliate dichiarazioni del Sinagra pongono non pochi problemi al fine di qualificare giuridicamente la condotta dell'imputato Chiaracane Salvatore, soprattutto alla luce della sua professione.

Il problema e' molto delicato perche' si tratta di stabilire i limiti e i confini dell'attivita' professionale del difensore.

In proposito, l'accusa segue due filoni: quello di considerare l'imputato il "legale della cosca", una specie di "consiglieri", per usare un termine romanzesco non aderente, pero', alla realta' associativa mafiosa, e quello di valutarne la condotta sotto il profilo del contributo al perseguimento dei fini associativi.

La prima proposizione accusatoria che investe l'imputato e' quella dei suoi frequenti incontri con Marchese Filippo nei luoghi dove egli si nascondeva durante la latitanza, e la seconda, quella di aver saputo dal cugino "Tempesta" che l'avvocato era "dei nostri" e trasmetteva in carcere gli ordini del Marchese.

Come si vede l'accusa si articola in due parti ben distinte: una parte fatta di percezioni dirette collegate ad un'altra parte logico-deduttiva in relazione a confidenze ricevute.

Nel corso del confronto del 30 marzo 1984 il Chiaracane ammetteva alcune visite al Marchese anche se giustificava i fatti con le

richieste avanzategli dalla moglie del Marchese medesimo, la quale chiedeva per se' quegli incontri, ma poi, casualmente, gli faceva incontrare il marito.

Il Sinagra precisava anche che molte volte presente agli incontri del Chiaracane e del Marchese vi erano altri personaggi latitanti, tristemente famosi per le loro imprese criminose, quali il cugino Sinagra Vincenzo cl.1952, detto "Tempesta", Rotolo Salvatore Senapa Pietro e Marchese Antonino.

Tra le dichiarazioni del Sinagra e le ammissioni, seppur parziali, da parte del Chiaracane si puo' dare per certo che i due si incontrassero.

Innanzitutto e' da dire che le giustificazioni addotte dall'imputato, per minimizzare il suo coinvolgimento psicologico, non appaiono attendibili per carenza di logicita'.

Non si vede, infatti, per quale motivo un professionista come il Chiaracane avrebbe dovuto accogliere le richieste di incontro con la moglie del Marchese fuori dal suo studio professionale ed in posti assolutamente nascosti.

Ne' si vede per quali motivi il Marchese lo avrebbe dovuto "convocare" insieme ad altri

appartenenti alla sua "famiglia", anch'essi latitanti, con i quali, peraltro, il Chiaracane aveva un atteggiamento, a dir poco, di affettuosa affabilità'(baci ed abbracci).

Dati i tempi, le modalita' e le circostanze degli incontri con il Marchese, appare arduo ricollegarli pressoché esclusivamente all'attivita' professionale dell'avvocato nei confronti del Marchese, visto come cliente

Infatti, le situazioni che si possono verificare sono due: o il Marchese non era latitante ed allora non vi era alcun motivo per cui un avvocato esercitasse la sua professione non solo a domicilio ma nei luoghi piu' disparati ove il cliente riteneva di volerlo convocare.

Ovvero, il Marchese era latitante ed allora non pare a questa Corte, nonostante le considerazioni svolte in proposito dalla difesa, che il diritto di difesa dell'imputato latitante si spinga al punto da dovere costringere i professionisti ad andarli a trovare nei luoghi ove si nascondono.

E' evidente che non si chiede alla deontologia professionale di violare il relativo segreto e denunciare i luoghi dove si trovino latitanti, ma da

cio' al fatto di essere sempre disponibili ad ogni chiamata e per ogni tipo d'incontro v'e' molta differenza.

Peraltro, lo stesso Sinagra ha aggiunto che molto spesso sia il Rotolo che il cugino "Tempesta", sempre da latitanti, si recavano a casa, e non allo studio, dell'avvocato per riferirgli notizie riguardanti Marchese Filippo (Vol.8/F f.014126).

Nessun sospetto puo' sorgere circa il proposito calunnioso (paventato dalla difesa) del Sinagra di coinvolgere l'avvocato Chiaracane nei gravi delitti commessi dalla cosca di Corso dei Mille, perche' nel corso del confronto in data 30 marzo 1984 il Sinagra chiarira' che nella villa sulla strada di Villabate si era recato moltissime volte e per scopi diversi, non solo per commettere omicidi ma anche per contattare il Marchese e prendere i relativi ordini. Talvolta aveva incontrato ivi l'avvocato Chiaracane che conversava col Marchese, presenti numerosi della cosca anche latitanti, mai pero' cio' e' avvenuto in occasione di fatti criminosi.

Pertanto, si deve escludere qualsiasi intento calunnioso da parte del Sinagra.

Nel corso del medesimo atto istruttorio il Sinagra sosteneva di avere appreso dal cugino "Tempesta", che vantava la potenza dell'organizzazione dicendo che disponeva anche di medici e di avvocati, che in caso di bisogno, non si sarebbe dovuto preoccupare di nulla perche' l'avvocato sarebbe stato adibito dalla cosca che lo avrebbe pagato.

Questo e' un altro punto che e' stato oggetto di una ampia disamina dibattimentale.

Anche perche' con tale affermazione si legittimerebbe la qualifica di "legale della cosca" attribuita all'imputato dall'accusa.

Innanzitutto, il Sinagra ha escluso che sia lui che i suoi parenti avessero mai pagato l'avvocato Chiaracane, fatto questo confermato dai genitori del Sinagra.

Il ricorso di Sinagra alla difesa del Chiaracane si e' concretizzato in tre episodi.

Una prima volta in relazione ad un processo per tentativo di furto che si doveva celebrare in Appello nell'ottobre - novembre 1981.

E' confermato dalla deposizione dell'avvocato Di Pasquale Filippo che mentre attendeva l'inizio del processo fu avvicinato dall'avvocato Chiaracane il quale gli chiese se era lui che assisteva il Sinagra.

Il Di Pasquale si mostro' subito disponibile a cedere il mandato, ma il Chiaracane non accetto' l'invito ed insistette perche' continuasse ad occuparsi lui della causa in appello.

Nel corso di un secondo episodio, quello del tentato omicidio di Lo Verso il Sinagra aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria e si era rivolto al Chiaracane, il quale gli avrebbe consigliato la latitanza, poiche' prevedeva che il giudice avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di cattura.

E' stato documentalmente provato che in tale occasione il Sinagra aveva formalizzato la nomina del difensore in cancelleria, proprio adibendo il Chiaracane.

Un terzo ed ultimo episodio si riferisce all'omicidio Di Fatta allorche' autonomamente in Questura il Sinagra fece il nome dell'avvocato Chiaracane come suo difensore.

A seguito di perquisizione nello studio dell'avvocato Chiaracane veniva rinvenuto un appunto con l'annotazione delle somme versate a titolo di onorario da Sinagra Vincenzo e Antonino.

Secondo la difesa questa sarebbe la prova che si tratta di pagamenti provenienti dalla "famiglia" di Sinagra.

In verita', non si comprende perche' non possano essere annotazioni fatte per attivita' prestata per la "famiglia" di Corso dei Mille, pur con le indicazioni dei nomi dei singoli componenti, che avevano ricevuto la prestazione professionale.

Per quanto concerne la nomina davanti al Cancelliere nel procedimento per il tentato omicidio Lo Verso, indipendentemente dal fatto che Sinagra non ricorda evidentemente l'episodio, il fatto che sia stata formalizzata una nomina di difensore, nessun significato univoco puo' avere, dato che certamente non puo' andare a fare la nomina di difensore direttamente la "cosca".

Con cio' si vuole dire che anche se il Chiaracane fosse stato adibito dalla "famiglia" di Corso dei Mille, in ogni caso si sarebbe dovuto invitare l'interessato a formalizzare negli uffici del Tribunale la relativa dichiarazione di nomina.

Da una valutazione complessiva di tutti questi fatti non risulta affatto dimostrato che il Sinagra scegliesse nella sua piena autonomia e

al di fuori di qualsiasi vincolo e di qualsiasi imposizione il difensore di fiducia nella persona dell'avvocato Chiaracane.

Invero, l'unica circostanza che potrebbe dare adito a qualche dubbio e' quella della nomina dell'avvocato Di Pasquale, che certamente contrasterebbe con la tesi sostenuta dal Sinagra.

A ben vedere, pero', la data in cui il Chiaracane si incomincia ad interessare sotto il profilo difensivo del Sinagra e' quella dell'ottobre - novembre 1981, quando gia' lo stesso era da poco (agosto 1981) entrato nella "famiglia" di Corso dei Mille (v. Cap.IX e Cap.XI Capo 406).

Pertanto, e' solo dopo questa data che il Chiaracane puo' validamente occuparsi delle difese del Sinagra, entrato da poco nella cosca.

E' perfettamente aderente alla logica che precedentemente egli si fosse rivolto ad un altro legale, che peraltro lo difendeva praticamente senza richiederogli esosi onorari

Il Sinagra e' talmente convinto che il Chiaracane sia il legale della cosca, che allorche' si trova in Questura in stato di arresto per l'omicidio di Di Fatta nomina, come egli stesso

ha spiegato, l'Avv. Chiaracane, perche' cosi' alle relative spese sarebbe stata costretta in ogni caso a pensarci la "famiglia".

In effetti, se si scorre l'elenco degli imputati che sono stati difesi dal Chiaracane (rapporto 23 agosto 1983 - ud. 20 novembre 1986 f.068921) si trae la netta convinzione che la maggior parte dei difesi, come e' emerso nel presente procedimento, appartengono a "Cosa Nostra" ed in particolare alla "famiglia" di Corso dei Mille.

A titolo esemplificativo si possono citare Marchese Giuseppe, Fazio Salvatore, Tinnirello Gregorio, Marchese Filippo, Alfano Paolo, Lupo Giuseppe, Scalia Giuseppe, Rotolo Salvatore, Zanca Pietro, Zanca Giuseppe, Zanca Giovanni, Tinnirello Giuseppe, senza contare poi tutti quelli difesi presso la sezione di Misure di Prevenzione.

Per quanto concerne l'istigazione a simulare la pazzia si rinvia alla approfondita trattazione dell'argomento al Cap.XI paragrafo n.34.

In questa sede e' appena il caso di ricordare che la decisione autonoma di simulare in Questura la

pazzia e' stata manifestata soltanto da Sinagra Antonio, il quale, come si evince dalla relazione di servizio dell'agente Licciardello Filippo, ogni volta che gli si rivolgeva la parola, rispondeva con la frase: "voglio mia madre".

Di contro, Sinagra Vincenzo cl.1956 non aveva alcuna intenzione di farsi considerare infermo di mente, rendendo anzi sensate dichiarazioni che tendevano ad attenuare le proprie responsabilita'.

Si e' pure rilevato in quella sede che l'unica persona che poteva, almeno ufficialmente, conoscere la data dell'arrivo del Giudice per effettuare gli interrogatori, in concomitanza dei quali avrebbero i tre Sinagra dovuto accentuare le manifestazioni di pazzia, era l'Avv. Chiaracane Salvatore, essendo stato nominato difensore di fiducia dal Sinagra Vincenzo cl.1956 all'atto dell'arresto, come risulta dal rapporto per l'omicidio di Di Fatta Diego (vol.74 f.437531).

Diversamente si dovrebbe supporre che altri difensori, eventualmente nominati d'ufficio, solitamente non interessati, si prendessero la briga di avvertire i detenuti del carcere palermitano dell'Ucciardone della data degli interrogatori dei Sinagra.

A tale elemento specificamente indiziante va strettamente collegato, a parere della Corte, quell'altro derivante dall'estremo tecnicismo giuridico del "consiglio" ricevuto dal Sinagra, il quale certamente non puo' esserselo inventato.

Infatti, la pazzia non doveva servire soltanto ad allontanare lo spettro del carcere a vita, ma, almeno all'inizio, piuttosto ad evitare la possibilita' di un giudizio direttissimo, le cui conseguenze disastrose per gli arrestati potevano essere previste soltanto da un tecnico del diritto processuale penale, quale appunto il Chiaracane.

Soprattutto dopo che il Sinagra Vincenzo cl.1956 aveva fatto sapere, tramite Peppuccio Spadaro, che aveva abbandonato sull'autovettura l'arma del delitto, il modo certo per evitare una pesante condanna era la pazzia che, anche se in ultima analisi non fosse stata credibile, doveva costringere quantomeno il Giudice a disporre una perizia, atto incompatibile con il rito direttissimo.

In ogni caso, il Sinagra Vincenzo cl.1956 avrebbe dovuto uniformarsi alla linea difensiva degli altri due, sia per non comprometterne la posizione, sia perche' la sua pazzia, tenuto conto della

personalita' facilmente suggestionabile, poteva garantire che non si lasciasse scappare ammissioni pregiudizievoli anche per i suoi correi, come aveva iniziato a fare in Questura.

E' comprensibile, quindi, l'interessamento dell'associazione criminosa "Cosa Nostra", per costringere il Sinagra a simulare la pazzia, proprio per non danneggiare la posizione processuale degli altri "uomini d'onore", i cugini, "Tempesta", i quali spontaneamente o consigliati o istigati hanno comunque scelto una linea difensiva cui egli si doveva adeguare.

L'imputato Chiaracane si e' difeso affermando che non si era mai recato ne' ad un colloquio ne' agli interrogatori, poiche' non condivideva la linea difensiva della follia, specialmente in contemporanea da parte di tutti e tre gli imputati.

Tuttavia, rimane del tutto inspiegabile, attraverso quali canali il Chiaracane sia potuto venire a conoscenza di tale linea difensiva scelta dagli imputati in assenza di qualsiasi contatto con i suoi clienti.

In ogni caso il motivo per cui egli non si recava agli interrogatori e' evidente: ben conoscendo

il consiglio che aveva dato (di fare i pazzi), sapeva che sarebbe stato inutile partecipare ad un atto istruttorio sostanzialmente inconcludente sotto il profilo del merito.

Un ulteriore elemento puo' aggiungersi in questa sede e cioe' che verosimilmente il tramite per far pervenire le notizie necessarie ai tre e prima ancora al Madonia, era costituito dall'imputato Cucina Vincenzo, difeso proprio dall'Avv. Chiaracane, detenuto in quanto favoreggiatore proprio del Madonia nel processo per l'omicidio del Capitano Basile Emanuele (Ud. 20.11.86 f.068921).

Per chiarire "funditus" i rapporti con Marchese Filippo, l'imputato Chiaracane ha fatto presente nel corso dei suoi interrogatori istruttori come avesse rinunciato, in epoca non sospetta, cioe' sin dal 1982 ad assistere Marchese Filippo ed il di lui figlio Gregorio nel procedimento a loro carico per la cosiddetta strage di Bagheria, motivando tale scelta proprio col fatto che il Marchese Filippo con le sue richieste era diventato troppo pressante.

A riscontro di tale assunto veniva prodotta una documentazione relativa alle nomine difensive effettuate nel suddetto procedimento da Marchese Filippo e dal figlio Gregorio in favore degli avv.ti Seminara Paolo e Farina Tommaso, comuni ad entrambi gli imputati.

La Corte ha acquisito i documenti richiesti, tuttavia dall'esame di essi non si rileva alcuna rinuncia o una revoca implicita; si tratta solo di una nomina strumentale all'inserimento di altri difensori per costituire un collegio di difesa, visto che il Chiaracane poteva comunque continuare a seguire l'istruttoria quale difensore di Marchese Giuseppe.

La dimostrazione di cio' e' data dal fatto che soltanto lui tra tutti i difensori ha avuto, secondo un costume professionale che bisogna riconoscergli, la diligenza di richiedere il giorno successivo al deposito la copia di quella perizia dattiloscopica, che sarebbe divenuta la causa indiretta della morte del Prof. Giaccone Paolo (vedi omicidio Giaccone -Cap.VIII).

Il foglietto contenente appunti in relazione ad una probabile acquisizione di voti per le elezioni comunali del 1980, rivelava un "progetto" da parte del

Chiaracane di procurare voti ad un suo amico, candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddu" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo, con estrema difficoltà, ha ammesso che il "Fifiddu" altri non era se non Marchese Filippo.

Tale aiuto richiesto ad un personaggio come il Marchese Filippo dal suo "Avvocato" e' indice di un legame interpersonale che va' al di la' dei rapporti di natura professionale ed e' l'ulteriore dimostrazione del "controllo" del territorio esercitato dal Marchese e di cui in determinate occasioni beneficiava anche il Chiaracane, in termini di clientela.

Il fatto, poi, che il Marchese in quel periodo fosse latitante o indiziato poco importa.

Ma l'elemento probatorio documentale piu' inquietante tra quelli sequestrati all'imputato e' costituito da un pezzetto di carta con scritti i componenti la II Sezione della Corte di Assise di Palermo, dal Presidente ai Giudici Popolari.

Questo particolare getta infatti una luce sinistra sui movimenti che avvengono dietro le quinte

delle aule di giustizia, processi fatti di sollecitazioni, di raccomandazioni, ma talvolta anche di vere e proprie intimidazioni.

L'episodio dell'omicidio Giaccone ne e' un fulgido esempio.

Le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 ricevono un valido supporto probatorio da quelle di Contorno Salvatore, il quale affermava: "l'Avv. CHIARACANE Salvatore, che ho appreso dai giornali essere agli arresti domiciliari, e' un "uomo d'onore" ed e' un "perno" della "famiglia" di Corso Dei Mille; e', inoltre, elemento molto fidato di Greco Michele.

Ho appreso tutto cio' dal povero Teresi Girolamo.

Anche il padre era un "uomo d'onore".

Inoltre, nel nostro ambiente, e' voce comune che l'Avv. Chiaracane avrebbe dovuto interessarsi per farsi' di informare tempestivamente Greco Michele della scarcerazione di Marchese Pietro, Greco Giovannello e Spica Antonio, in modo cioe', che il Greco Michele potesse eliminarli" (Vol.125 f.456535).

Successivamente Contorno precisava: "in ordine al Chiaracane Salvatore non posso che

ribadire quanto gia' detto e cioe' che il medesimo e' "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, come del resto lo era il padre, e che e' legato particolarmente a Greco Michele.

In particolare, quest'ultimo voleva che il Chiaracane, avvalendosi della sua professione di avvocato, facesse di tutto per fare scarcerare Greco Giovanni, detto "Giovannello" e Marchese Pietro, per farli uccidere dai suoi sicari.

Il Chiaracane e' divenuto "uomo d'onore" dopo di essere divenuto avvocato.

Tali fatti, all'interno di "Cosa Nostra" sono del tutto noti a chiunque.

Io, pero', non ho mai avuto rapporti diretti con l'Avv. Chiaracane".

Nel corso di altro interrogatorio il Contorno nel riconoscere la fotografia di Compagnone Gaspare, inteso "Nuccio", affermava che costui era particolarmente legato all'Avv. Chiaracane Salvatore, a Marchese Filippo, a Spadaro Vincenzo (Cece') ed a Greco Michele (vol.125 f.456722).

Dall'indagine dibattimentale (Ud. del 14 aprile 1986) il Contorno, richiesto di indicare da chi

avesse saputo che l'Avv. Chiaracane si occupava di avere notizie di Greco Giovannello rispondeva: "la buon'anima di Teresi Girolamo".

Dimenticando che il Teresi, scomparso il 26 maggio 1981, non avrebbe potuto riferirgli alcuna notizia, dato che la fuga di Marchese, Greco e Spica e' finita sul nascere, in quanto arrestati a Zurigo il 12 giugno 1981.

In ogni caso, pero', anche a non voler considerare fornito di riscontro il cennato incarico da parte di Greco Michele, per mancata individuazione della fonte professionale, rimane il fatto che Contorno ha certamente chiamato in correita' l'Avv. Chiaracane, quale appartenente all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", inserendolo nella "famiglia" di Corso Dei Mille e ne ha messo in luce i rapporti di conoscenza con Greco Michele.

Un riscontro alle dichiarazioni di Contorno sui riferiti rapporti col Compagnone e', comunque, il fatto che l'Avv. Chiaracane era stato difensore di fiducia di Compagnone Gaspare nel corso di un procedimento di misure di prevenzione presso il Tribunale di Palermo.

Ma il riscontro piu' inaspettato circa i denunciati rapporti tra l'Avv. Chiaracane e Greco Michele e' venuto al dibattimento dalla deposizione della teste Leo Antonella.

Costei, sentita all'udienza del 16 ottobre 1986, affermava con sicurezza che nel 1980, allorché collaborava con il G.I. Dr. Falcone nell'attività istruttoria del processo contro Spatola Rosario ed altri, aveva visto Greco Michele, citato come teste, insieme all'Avv. Chiaracane, il quale lo aveva atteso dinanzi la porta del giudice durante il tempo necessario per il compimento dell'atto istruttorio, per poi andare via insieme a lui.

La teste, sottoposta ad un fuoco di fila di domande, dichiarava con estrema correttezza e precisione di non esser certa se l'Avv. Chiaracane fosse entrato o meno nella stanza del Giudice a conclusione della deposizione, senza alcun tentennamento nel ribadire quanto sostanzialmente aveva già detto al G.I.

Appare, inoltre, perfettamente credibile sia il particolare, aggiunto all'udienza, della consegna della cedola di citazione da parte del Greco, così come appare pienamente giustificato il sorgere di un ricordo così preciso e nitido nella teste in

conseguenza di un avvenimento eccezionale quale quello dell'arresto di Greco Michele.

Le asserite titubanze, prospettate impropriamente dalla difesa come sintomo di non attendibilita', sono determinate soltanto dalla cura e dall'attenzione, riscontrata nella teste, di fornire elementi assolutamente certi e di lasciare nel dubbio quei particolari, per cui il ricordo non era altrettanto nitido.

Cio' depone, quindi, per la massima attendibilita' della Leo per cui risulta provato che l'Avv. Chiaracane ha accompagnato Greco Michele dinanzi alla porta del G.I., lo ha aspettato per poi allontanarsi insieme.

Il fatto in se' non avrebbe nessuna rilevanza probatoria se l'imputato non si ostinasse a negare tale circostanza, che peraltro fornisce un'importante conferma alle dichiarazioni di Contorno circa i rapporti tra i due.

Non bisogna peraltro trascurare che l'imputato Greco Michele ha mostrato al dibattimento, di ricordare perfettamente l'episodio negli stessi termini riportati dalla teste, fatta eccezione per la presenza dell'Avv. Chiaracane.

La difesa ha mostrato di attribuire l'iniziativa della Leo ad un certo rancore rimasto nei confronti dell'avvocato Chiaracane per fatti passati, collegati ad atti istruttori nel corso del processo per l'omicidio Sgroi, dimenticando, pero', che proprio al dibattimento si e' avuta la dimostrazione dell'assoluta carenza di interesse personale alla deposizione, allorche' la stessa difesa si e' resa conto che la teste aveva di sua iniziativa influito sulla nomina dell'Avv. Chiaracane a difensore di ufficio di imputati latitanti nel processo contro Spatola Rosario ed altri.

In conclusione, gli incontri con il latitante Marchese Filippo nei nascondigli da costui prescelti; i consigli rivolti ai suoi clienti di darsi alla latitanza; i suggerimenti ad andare in escandescenze, simulando manifestazioni comiziali per frodare la giustizia; l'acquisizione di informazioni relative alle composizioni delle Corti di Assise; il ricorso a Marchese Filippo per acquisire voti in occasione di competizioni elettorali; i provati rapporti con Greco Michele, capo della Commissione di "Cosa Nostra"; sono tutti elementi che integrano la condotta dell'imputato e trascendono certamente dalla deontologia professionale, che, nel

caso particolare del soggetto in esame, e' stata probabilmente deviata e condizionata da fattori ambientali, cui l'imputato non si e' potuto sottrarre.

Da un punto di vista giuridico, al di la' di qualsiasi nominalistica qualifica di "uomo d'onore" non v'e' dubbio che il suo comportamento attraverso l'attivita' di supporto svolta oltre i limiti della professione forense a favore dei Marchese e dei Sinagra nonche' di tutti i componenti della "famiglia" di Corso dei Mille, ha fornito un contributo non indifferente, anzi certamente determinante, alla vita dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed alla generalita' dei suoi componenti.

Pertanto, va' ritenuta la responsabilita' del Chiaracane in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione 1, 10 e 406 dell'epigrafe, unificati per il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e concesse, in virtu' della sua incensuratezza e della minorata pericolosita', le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la Corte lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (pena base per art.416 bis C.P. anni 3 di reclusione piu' art.81 cpv. C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione).

Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

A norma degli art.215 e 217, 230 e 417 C.P. si dispone l'assegnazione a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno.

Sussistendo i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e seguenti D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati anni 1 e mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Chimera Vittorio

Chimera Vittorio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 44, 387, 452 e 453 della rubrica.

Ritiene la Corte, alla luce delle raggiunte risultanze istruttorie, che l'imputato debba essere ritenuto responsabile soltanto dei fatti contestatigli ai capi 387, 452 e 453.

Sono state raccolte a carico del Chimera le prove di numerosi contatti, soprattutto telefonici, dallo stesso intrattenuti con soggetti pregiudicati, taluni dei quali imputati nel presente procedimento.

Dal tenore delle conversazioni telefoniche, svoltesi con linguaggio criptico e allusivo, e', peraltro, chiaramente desumibile il riferimento ad operazioni di carattere illecito.

Chiamato a dare spiegazione sul contenuto delle predette conversazioni, e, in particolare sui cenni che in talune di esse e' dato rilevare alla consegna di "scarpe" e "giubbotti", il prevenuto ha ammesso di commerciare in capi di abbigliamento di provenienza delittuosa (Vol.16/RA f.116840).

Non sussiste ragione - ad avviso della Corte - per dubitare dell'attendibilita' delle dichiarazioni dell'imputato, attesi pure i numerosi precedenti giudiziari dello stesso, condannato in passato, tra l'altro, anche per reati contro il patrimonio. D'altronde, se i cennati assunti del Chimera appaiono non del tutto esaurienti - si pensi, ad esempio, alla conversazione di cui al Vol.10/RA f.115104, in cui il prevenuto anziche' offrire - come sarebbe stato logico, attesa la sua asserita condizione di "commerciante" - richiede al coimputato Rapisarda "quelle scarpe marro' e nere....e vedi pure il giubbotto" - e pur vero che l'auto-affermazione di responsabilita' del Chimera sembra, per le ragioni sopra esposte, complessivamente credibile e tale da confortare il giudizio di colpevolezza cui si ritiene di dover pervenire in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 452 e 453 dell'epigrafe, la Guardia di Finanza di Roma, in esecuzione del provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica, in data 25 novembre 1983, rinveniva e sequestrava nell'abitazione dell'imputato novantadue stecche di t.l.e. di contrabbando, che lo

stesso ammetteva di essersi procurato al fine di rivenderle (Vol.16/RA f.116840; Vol.22/RA f.117658; Vol.41/RA f.122315).

Da cio' consegue la sicura responsabilita' del Chimera per i reati ascrittigli ai capi prima richiamati, unificati a quello di cui al capo 387 per il vincolo della continuazione.

Non altrettanto certa si appalesa, invece, la colpevolezza del Chimera per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 L.685/1975.

Si e' gia' accennato, a tal riguardo, all'equivocita' degli intercettati contatti telefonici del prevenuto, alcuni dei quali sembrano alludere alle fasi dell'arrivo, della consegna e del pagamento di partite di droga.

Si veda, ad esempio, la conversazione riportata nel Vol.10/RA f.115517, in cui il Chimera e Rapisarda Giovanni - del quale ultimo si son potute appurare nel presente processo le pesanti responsabilita' in ordine al traffico degli stupefacenti - abbastanza animatamente discutono dell'arrivo di una persona Altavilla Alessandro, (Vol.10/RA f.115516), attesa con impazienza, la quale deve consegnare al Rapisarda qualcosa che questi, a sua volta, dovra' portare ad un appuntamento

fissato improrogabilmente per il mattino successivo (Vol.10/RA 115517).

Orbene, e' difficile, se si tiene conto delle frasi allusive usate dai due per intendersi; dell'esortazione a " non parlare per telefono" (Vol.10/RA f.115518); della personalita' criminale del Rapisarda; della partenza in aereo da Roma, il giorno dopo, dell'Altavilla insieme ad una donna, con l'uso di false generalita' (Vol.10/RA f.115519), non pensare che si trattasse della consegna, ai fini della rivendita, di una certa quantita' di droga.

Cosi' pure, nel colloquio telefonico registrato il 13 ottobre 1983, la risoluta e reiterata richiesta da parte dell'imputato alla interlocutrice della somma di tre milioni di lire ("perche' se non mi dai i soldi....mi rida' indietro la roba....sono due le cose", intima il Chimera , e ancora, "stasera o mi dai i soldi.....o mi dai la roba", (Vol.10.RA f.115427), sembra piu' riferirsi al pagamento di una partita di stupefacenti che all'acquisto di tabacchi di contrabbando (Vol.41/RA f.122315), rispetto al quale dovrebbe altrimenti pensarsi che l'imputato commerciasse "all'ingrosso", anziche' "al dettaglio".

Cio' non risulta provato, ed appare, obbiettivamente, poco probabile, considerate anche le affermazioni dell'imputato, il quale ha asserito (Vol.22/RA f.117658) di avere acquistato le sigarette poi rinvenute nella sua abitazione dalla Guardia di Finanza di Roma, perche' si trovava in difficolta' economiche, cosi' confermando l'indizio che il commercio di beni di contrabbando costituisse per il prevenuto una sorta di ripiego temporaneo, piuttosto che un traffico "professionalmente" condotto su grande scala.

A fronte di tali circostanze di un certo peso probatorio deve, tuttavia, registrarsi la presenza di elementi di contrasto, come la mancanza di solidi collegamenti capaci di conferire univocita' e certezza ai menzionati indizi diretti a configurare una autonoma ipotesi di concorso di spaccio di cocaina, insieme agli imputati D'Angelo Mario, Rapisarda Giovanni e Serra Carlo.

Per le ragioni sinora svolte, dunque, l'imputato va assolto dal reato ascrittogli al capo 44 dell'epigrafe per insufficienza di prove e dichiarato, invece, colpevole dei reati di cui ai capi 387, 452 e 453, unificati sotto il vincolo della continuazione,

in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Chimera Vittorio deve essere, pertanto, condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' del fatto e alla personalita' del reo, di anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa (p.b. per l'art.648 C.P. = anni 2 di reclusione e lire 1.400.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

La pena come sopra inflitta in relazione al reato di cui all'art.648 C.P., va condonata , sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. n.865 del 16 dicembre 1986, nella misura di anni 2 di reclusione e Lire 1.400.000 di multa.

Cillari Antonino

Cillari Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 e 37 dell'epigrafe.

Alla luce della compiuta istruttoria, definitivamente provata risulta la responsabilita' del predetto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1, 10, 22 e 37.

Contorno Salvatore ha indicato i fratelli Cillari come componenti della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.456539) e, successivamente, parlando di Cangemi Salvatore ha riferito che gli venne presentato in carcere nel 1977 e che gli risultava che dapprima commerciasse in bestiame e, in seguito, si occupasse di traffico di droga nel gruppo di Spadaro Tommaso, di Giacomo Giovanni nonche' i Cillari (Vol.125 f.127).

Anselmo Salvatore ha collocato Cillari Antonino, il fratello Gioacchino e Di Giacomo Giovanni nella medesima cosca criminale. (Vol.133 f.459295).

Coniglio Salvatore riferiva, poi, che allo stesso gruppo criminale dei Cillari apparteneva Cucuzza Salvatore - con cio' evidenziando ulteriori collegamenti con altri associati a "Cosa Nostra" (Vol.206 f.141) -, e che i due fratelli agivano sempre congiuntamente.

Detti assunti sono convalidati, al lume delle conoscenze acquisite sui sintomi caratteristici del comportamento e dello "status" mafiosi, dalla circostanza descritta dal coimputato Coniglio Salvatore, il quale spontaneamente ha dichiarato al P.M. di Palermo, di aver potuto verificare il notevole ascendente dei fratelli Cillari tra i reclusi nella Casa Circondariale di Palermo, e persino tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.504644 - 504645): cosa, questa, del tutto normale per i detenuti affiliati a "Cosa Nostra", i quali spesso continuano, anche in carcere, ad usare la forza intimidatrice della organizzazione criminale cui appartengono.

Valore non secondario, inoltre, deve annettersi - tenuto conto che, come ha dichiarato Anselmo Salvatore, i fratelli Cillari agivano congiuntamente, tanto che per Coniglio Salvatore essi erano, unitamente a Di Giacomo Giovanni,

"tutto una cosa" (Vol.206 f.504597) - al fidanzamento tra Cillari Gioacchino e Lo Presti Giuseppina, figlia di Lo Presti Salvatore, condannato nel presente procedimento per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis, C.P., quale appartenente alla medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Tale rapporto, infatti, riveste un significato che oltrepassa gli imperscrutabili confini dei sentimenti umani, per assumere valore sintomatico della frequenza ed intensita' dei contatti - attestati, peraltro, esplicitamente dal Coniglio - del Cillari con il Lo Presti ed i suoi familiari, contatti che quest'ultimo difficilmente avrebbe permesso di instaurare a persone della cui affidabilita' ed atteggiamento rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato sicuro.

Per quanto sin qui detto, l'imputato deve reputarsi responsabile dei contestati delitti di associazione a delinquere e associazione a delinquere di tipo mafioso, unificati dal vincolo della continuazione, rinviandosi, in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In relazione al reato di cui al capo 13 della rubrica, deve osservarsi che gli elementi probatori a carico del Cillari consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Pertanto, in ordine a tale imputazione va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Hanno formato oggetto del cennato procedimento, c.d. di "nonna eroina", fatti qualificati e perseguiti ai sensi degli artt.71 e 74 legge 22 dicembre 1975 N.865, la cui cognizione rimane ovviamente per cio' stesso estranea al presente giudizio.

Distinti da quei fatti - sebbene ad essi legati, come si dira', dall'unicita' del programma criminoso - sono, invero, gli episodi contestati al Cillari nel presente processo.

L'imputazione di cui al capo 37 e' relativa al trasporto in Milano, in concorso con Cillari Gioacchino, Di Giacomo Giovanni, Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo, di ingenti quantitativi di eroina.

Ha riferito l'Anselmo che un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo, a nome Vittorio,

aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del Di Giacomo e dei Cillari (Vol.133 f.459250 e Vol.7/Z f.181656).

Il predetto dichiarante non si mostrava in grado di fornire ulteriori dettagli. In esito alle indagini della polizia giudiziaria si riusciva, comunque, ugualmente, ad identificare l'infermiere, cui l'Anselmo si era riferito nelle sue dichiarazioni.

Trattavasi di Enna Vittorio, successivamente riconosciuto dall'Anselmo in fotografia.

Ora, l'imprecisione iniziale dei riferimenti porta ad escludere che l'Anselmo potesse essere spinto nel formulare le cennate proposizioni accusatorie, da motivi di "ritorsione" o rancore verso qualcuno.

Al contrario, il medesimo, intendeva in tal modo dar prova della sua volonta' di collaborare con le Autorita', rivelando tutto quanto fosse , anche vagamente, a sua conoscenza.

Da queste considerazioni d'ordine logico sulla piena attendibilita' della formulazione accusatoria discende il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al citato reato.

Discende linearmente da tali premesse e dalle considerazioni svolte nella scheda del fratello Gioacchino, cui si rinvia, la responsabilita' di Cillari Antonino per il fatto ascrittogli al capo 22 dell'epigrafe.

L'accertato coinvolgimento dell'imputato nel traffico di droga tra Palermo e Milano, invero, integra la fattispecie prevista dall'art.74 N.2 della legge 685/75, essendo il Cillari concorso nel predetto reato unitamente ad altri membri della medesima associazione a delinquere.

E' noto che l'aggravante di cui all'art.74, I comma, N.2 della legge del 1975 e' applicabile autonomamente dall'ipotesi criminosa contemplata dall'art.75 L. cit., divenendo i delitti di cui all'art.71 piu' gravi per il solo fatto di essere commessi da persone tra loro associate, o da tre o piu' persone, siano queste legate o meno dal particolare vincolo associativo di cui all'art.75 (Cass. Sez.I, 9/7/1983 N.6393; Cass.Sez.VI, 6/2/1985 N.1255).

La ricorrenza dei presupposti applicativi del principio "ne bis in idem" relativamente al capo 13, in nulla contrasta, dunque, con il positivo accertamento, nella specie, dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 22.

Cio' non esclude, naturalmente, che si debba tener conto della esistenza di un unico disegno criminoso, gia' disvelato nel processo c.d. di "nonna eroina", di cui gli episodi in atto contestati rappresentano ulteriori articolazioni esecutive.

In conclusione, Cillari Antonino dev'essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; nonche' dei reati contestati ai capi 22 e 37 della rubrica, unificati ai reati di cui alla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per cio' che riguarda le aggravanti contestate al cennato capo 22, salvo quanto gia' precisato - in rettifica della contraria erronea statuizione contenuta nel dispositivo - circa l'ingente quantita' commerciata, si fa rinvio a quanto detto nella parte generale, escludendosi in questa sede, l'applicabilita' del II cpv. dell'art.74, legge 685/75, per difetto di prova.

Deve, inoltre, dichiararsi non doversi procedere per l'imputazione di cui al capo 13, per ostacolo di

precedente giudicato, costituito dalla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Cillari Antonino dev'essere condannato, pertanto, alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis I e IV comma, C.P. = 4 anni di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sostituito dall'art.18 legge 646/86 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione; pena inflitta per i reati di cui ai capi 22 e 37, da qualificare come aumento per continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo = anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cillari Gioacchino

Cillari Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, 33, 37 e 39 dell'epigrafe.

Alla luce della compiuta istruttoria, definitivamente provata risulta la responsabilita' del predetto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1, 10, 22 e 37.

Buscetta ha indicato Cillari Gioacchino (Vol.124 f.11) come appartenente alla sua stessa "famiglia", quella di Porta Nuova e lo ha riconosciuto in fotografia.

Al dibattimento (4 aprile 1986) Buscetta ha precisato di aver saputo della appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" da componenti della(le parole non sono trascritte ma sembrerebbe che la frase dovesse essere "componenti della sua famiglia"), ma - e cio' ancora una volta rafforza la credibilita' del personaggio - opera il sottile distinguo che non gli e' stato formalmente "precisato" come "uomo d'onore", per l'ambiguita' della sua posizione in seno all'associazione.

Tuttavia, in relazione a quanto piu' volte detto (cap.III e XII), circa l'impossibilita' di errore nell'ambito delle comunicazioni tra gli associati sulla appartenenza di un soggetto a "Cosa Nostra", e tenuto conto dell'attendibilita' attribuita dalla Corte a Buscetta (cap.I), non v'e' dubbio che l'elemento riferito da costui ha un idoneo significato probatorio, che va, comunque, collegato, non essendo il solo, con le altre emergenze processuali.

Significativo e', poi, l'ulteriore accostamento da parte, Buscetta del Cillari al Di Giacomo Giovanni, indicato come capo-decina della sua "famiglia", accostamento che si ripetera' nelle indicazioni di altri coimputati.

Anche Contorno Salvatore ha indicato in Cillari Antonino un componente della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.456539).

In altro interrogatorio il Contorno parlando di Cangemi Salvatore ha dichiarato che costui si occupava di traffico di droga nel gruppo di Spadaro Tommaso, Di Giacomo Giacomo nonche' i Cillari (Vol.125 f.127 Inform). E' da porre, in risalto, come si tratti di "uomini d'onore" tutti della medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Coniglio Salvatore ha evidenziato, poi, l'appartenenza dei fratelli Cillari, che operavano, a suo dire, sempre congiuntamente, al medesimo gruppo criminale di Cucuzza Salvatore, con cio' evidenziando gli ulteriori collegamenti dei fratelli con "uomini d'onore" di altre "famiglie" come quella del Borgo.

Anselmo Salvatore ha collocato Cillari Antonino il fratello Gioacchino e Di Giacomo Giovanni nella medesima cosca criminale. (Vol.133 f.459295).

Detti assunti sono convalidati, al lume delle conoscenze acquisite sui sintomi caratteristici del comportamento e dello "status" mafiosi, dalla circostanza descritta dal coimputato Coniglio Salvatore, il quale spontaneamente ha dichiarato al P.M. di Palermo, di aver potuto verificare il notevole ascendente dei fratelli Cillari tra i reclusi nella Casa Circondariale di Palermo, e persino tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.504644 - 504645): cosa, questa, del tutto normale per i detenuti affiliati a "Cosa Nostra", i quali spesso continuano, anche in carcere, ad usare la forza intimidatrice della organizzazione criminale cui appartengono.

Valore non secondario, inoltre, deve annettersi - tenuto conto che, come ha dichiarato Anselmo Salvatore, i fratelli Cillari agivano congiuntamente, tanto che per Coniglio Salvatore essi erano, unitamente a Di Giacomo Giovanni, "tutto una cosa" (Vol.206 f.504597) - al fidanzamento tra Cillari Gioacchino e Lo Presti Giuseppina, figlia di Lo Presti Salvatore, condannato nel presente procedimento per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis, C.P., come appartenente alla medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Tale rapporto, infatti, riveste un significato che oltrepassa gli imperscrutabili confini dei sentimenti umani, per assumere valore sintomatico della frequenza ed intensita' dei contatti - attestati, peraltro, esplicitamente dal Coniglio (Vol. f.) - del Cillari con il Lo Presti ed i suoi familiari, contatti che quest'ultimo difficilmente avrebbe permesso di instaurare a persone della cui affidabilita' ed atteggiamento rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato sicuro.

Per quanto sin qui detto, l'imputato deve reputarsi responsabile dei contestati delitti di associazione a delinquere e associazione a delinquere

di tipo mafioso, unificati dal vincolo della continuazione, rinviandosi, in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In relazione al reato di cui al capo 13 della rubrica, deve osservarsi che gli elementi probatori a carico del Cillari consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Pertanto, in ordine a tale imputazione va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Hanno formato oggetto del cennato procedimento, c.d. di "nonna eroina", fatti qualificati e perseguiti ai sensi degli artt.71 e 74 legge 22 dicembre 1975 N.865, la cui cognizione rimane ovviamente per cio' stesso estranea al presente giudizio.

Distinti da quei fatti - sebbene ad essi legati, come si dira', dall'unicita' del programma criminoso - sono, invero, gli episodi contestati al Cillari nel presente processo.

L'imputazione di cui al capo 33 e' relativa alla cessione effettuata da Cillari Gioacchino, di

una modica quantita' di sostanza stupefacente (circa 1 grammo di eroina) a Gammino Gioacchino.

Anselmo Salvatore ha riferito che Nicosia Carmelo gli presento' un tale Gammino Gioacchino, in compagnia del quale era solito recarsi a Milano per recapitare la droga, dicendogli che costui era alla ricerca di "roba".

L'Anselmo, a seguito di tale richiesta, mise in contatto il Gammino con Cillari Gioacchino, che gli cedette come campione un grammo di eroina, rivelatasi poi di pessima qualita' (Vol. f.181663).

Detta circostanza e' da ritenere rispondente a verita', stante la precisione dei dettagli riferiti e la personalita' del Gammino, indiziato, unitamente al Nicosia ed all'inseparabile amico di questi, Gallea Bruno, del reato di traffico di stupefacenti.

Preciso riscontro alle cennate dichiarazioni e', d'altronde, offerto dalla telefonata intercorsa tra Anselmo Salvatore e lo zio del Gammino, tramite la quale il primo si premurava di avvisare il secondo circa la pessima qualita' del campione di eroina fornitogli (Vol.7/Z f.181663).

Egualemente certa e' la responsabilita' del prevenuto per il delitto ascrittogli al capo 37 dell'epigrafe, relativo al trasporto in Milano, in concorso con Cillari Antonino, Di Giacomo Giovanni, Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo, di ingenti quantita' di eroina.

Ha riferito l'Anselmo che un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo, a nome Vittorio, aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del Di Giacomo e dei Cillari. (Vol.....f.459250 e Vol.....f.181656).

Il predetto dichiarante non si mostrava in grado di fornire ulteriori dettagli in merito; in esito alle indagini della polizia giudiziaria si riusciva, comunque, ugualmente, ad identificare l'"infermiere" cui l'Anselmo si era riferito nelle sue dichiarazioni.

Trattavasi di Enna Vittorio, successivamente riconosciuto dall'Anselmo in fotografia.

Ora, l'imprecisione iniziale dei riferimenti porta ad escludere che l'Anselmo potesse essere spinto nel formulare le cennate proposizioni accusatorie, da motivi di "ritorsione" o rancore verso qualcuno.

Al contrario, il medesimo, intendeva in tal modo

dar prova della sua volonta' di collaborare con le Autorita', rivelando tutto quanto fosse , anche vagamente, a sua conoscenza.

Dalla piena attendibilita' attribuita alla chiamata in correita' dell'Anselmo discende il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in ordine al reato in esame.

Discende linearmente dalle premesse svolte, infine, la responsabilita' di Cillari Antonino per il fatto ascrittogli al capo 22 dell'epigrafe.

Ed invero, avuto riguardo alla accertata appartenenza dei Cillari all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e considerato che tale organizzazione controllava integralmente in tutte le sue fasi il traffico di eroina (v. in proposito il cap.X), gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti per le quali i Cillari sono stati ritenuti responsabili e gli elementi di giudizio tratti dal loro coinvolgimento in una vasta e continua attivita' di rifornimento del mercato nazionale, soprattutto di Milano, consentono di ritenere i Cillari come i terminali di cui si serve l'organizzazione mafiosa, cui appartengono, per piazzare nei mercati locali una parte dell'eroina prodotta dai laboratori di trasformazione della morfina-base.

Si tratta, quindi, non di un coinvolgimento in una delle fasi operative del traffico attraverso provati vincoli associativi, bensì un'attività di concorso nella commercializzazione del prodotto.

Di contro, poiché i fatti associativi finalizzati alle sostanze stupefacenti contestati si risolvono sostanzialmente nei medesimi fatti per i quali gli imputati sono stati condannati nel processo di "Nonna Eroina" (trattandosi in tale processo di una associazione per lo spaccio che nulla ha a che vedere, a parte i collegamenti per l'approvvigionamento della droga, con i ben più vasti traffici gestiti da "Cosa Nostra" e diretti nella fase della distribuzione verso il più proficuo mercato statunitense) si è ritenuto di applicare in relazione al reato di cui al capo 13 dell'epigrafe l'ostacolo del precedente giudicato.

La ricorrenza dei presupposti applicativi del principio "ne bis in idem" relativamente al capo 13, in nulla contrasta, dunque, con il positivo accertamento, nella specie, dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 22.

Cio' non esclude, naturalmente, che si debba tener conto della esistenza di un unico disegno criminoso, già disvelato nel processo c.d. di "nonna eroina", di cui gli episodi in atto contestati rappresentano ulteriori articolazioni esecutive.

Infine, per quanto concerne il delitto di cui al capo 39 della rubrica, gli elementi processuali non appaiono sufficienti ai fini di un'affermazione di colpevolezza.

L'accusa formulata dall'Anselmo in ordine alla cessione da parte di Cillari Gioacchino di ingenti quantitativi di eroina e cocaina a Salerno Luigi, che - sempre a detta dell'Anselmo - la smerciava nella zona del "Capo" (Vol.....f.459248), sembra, invero, di per se' assai attendibile, stante l'accurata ricostruzione che l'Anselmo ha fatto della circostanza (Vol.....f.181656).

Tuttavia, in difetto di ulteriori elementi di dettaglio, nonche' di un qualsiasi riscontro probatorio, che consenta di ritenere la veridicit  delle riferite proposizioni accusatorie, il Cillari va assolto per insufficienza di prove.

In conclusione, Cillari Antonino dev'essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; nonche' dei reati contestati ai capi 22 33 e 37 della rubrica, unificati tra di loro ed ai reati di cui alla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per cio' che riguarda le aggravanti contestate al cennato capo 22, salvo quanto gia' precisato - in rettifica della contraria erronea statuizione contenuta nel dispositivo - circa l'ingente quantita' commerciata, si fa rinvio a quanto detto nella parte generale, escludendosi in questa sede, l'applicabilita' del II cpv. dell'art.74, legge 685/75, non ritenendosi l'associazione armata.

Va inoltre, dichiarato non doversi procedere per l'imputazione di cui al capo 13, per ostacolo di precedente giudicato, costituito dalla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

L'imputato va, infine, assolto dal reato di cui al capo 39 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Cillari Antonino va condannato, pertanto, alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis I e IV comma, C.P. = 4 anni di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N:1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sostituito dall'art.18 legge

646/86 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione; pena inflitta per i reati di cui ai capi 22 e 37, da qualificare come aumento per continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo = anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Si ordina, altresì, la restituzione agli aventi diritto delle autovetture sequestrate in esecuzione del decreto 4 aprile 1984 del G.I. di Palermo, che si revoca, per l'impossibilità di assoggettare a confisca ex art. 416 bis 7 comma, C.P., i predetti beni stante la non appartenenza degli stessi all'imputato al momento del sequestro.

Ciriminna Salvatore

Ciriminna Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' dell'imputato per i cennati delitti.

Buscetta Tommaso ha indicato piu' volte il Ciriminna come "uomo d'onore" della famiglia del "Borgo", da lui conosciuto negli anni '60 unitamente a Cancelliere Leopoldo, di cui il Ciriminna era il consigliere, e poi rivisto attorno agli anni 1974-75, durante un periodo di detenzione all'Ucciardone (Vol.124 f.450186).

Le dichiarazioni di Buscetta, confermate in dibattimento, costituiscono, per la loro comprovata attendibilita' e per la precisione dei riferimenti, la cornice e la chiave di lettura degli elementi indiziari che sono stati acquisiti a carico del prevenuto nel corso dell'istruttoria.

Il Buscetta, nel riferire al G.I. di Palermo a proposito di Calista Gaetano - presentatogli, quale " u o m o d ' o n o r e " , d a l

Ciriminna durante la cennata comune detenzione nel carcere palermitano, ed anch'egli imputato nel presente procedimento - fornisce un particolare significativo, riguardante l'invito fattogli dall'odierno imputato e da Cucuzza Salvatore di trasferirsi "alla loro sezione o, meglio, in infermeria" (Vol.124 f.450188).

Orbene, puo' essere utile osservare che la permanenza in infermeria durante il periodo di detenzione costituisce - o ha costituito - un segno evidente della posizione di rilievo che il detenuto ricopre nell'organizzazione mafiosa.

Pertanto, la circostanza, confermata dal Ciriminna (Vol.123 F.449598), dell'incontro con il Buscetta nell'infermeria dell'Ucciardone, pur non potendo di per se' assumere, com'e' evidente, valore determinante ai fini del giudizio di colpevolezza, non puo' ritenersi priva di un suo peso.

Ma cio' che appare veramente degno di attenzione e' l'evidente disponibilita' economica manifestata dal Ciriminna, il quale dal 1973 - anno in cui decise di allontanarsi da Palermo e di trasferirsi a Camerano (AN), " anche perche' e' un paesetto dove si potevano intravedere possibilita' di lavoro" (udienza

dibattimentale del 19 marzo 1986) - e' vissuto ininterrottamente nelle Marche, alloggiando, prima, per un lungo periodo, in albergo, e poi in un appartamento di proprieta', e facendo semplicemente "qualche mediazione" nel settore del commercio di calzature.

Richiesto di chiarire la causa di una cosi' evidente ed apparentemente ingiustificata agiatezza, il Ciriminna ha riferito di aver costituito, nel 1969, insieme ad un tale Russo Alesi Calogero, una societa' per il commercio di materiale edilizio.

Ora, in verita', e' difficile comprendere la natura e l'entita' del contributo dell'imputato all'attivita' di detta impresa, ove si tenga presente che il Ciriminna, dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo nel 1955, e' stato riabilitato solo nel 1967, sicche' non puo' ragionevolmente pensarsi che "medio tempore" egli abbia acquistato tanto credito e lecitamente accumulato guadagni tanto consistenti da permettergli di limitare il suo contributo alla nascente impresa commerciale al semplice apprestamento del capitale iniziale della costituenda societa'.

Si aggiunga che il Ciriminna risulta addirittura essersi costituito, in data 11 giugno

1974, fidejussore della COM.FER s.p.a. Commercio Ferro, in ordine al fido di lire 29.000.000 concesso a detta societa' dalla C.C.R.V.E. (Vol.138-ter/R f.095990), cio' che ripropone i sopra delineati interrogativi.

In realta', le proposizioni accusatorie del Buscetta trovano nei riferiti indizi pieno riscontro e sicura convalida: Ciriminna Salvatore e' organicamente inserito nella organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", pur non potendoglisi riconoscere, in difetto di qualsiasi prova, una posizione preminente rispetto a quella degli altri associati.

Egli deve, pertanto, essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

In ordine alle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione si fa rinvio alla parte generale della presente sentenza, salvo quanto si e' gia' detto circa la insussistenza dei presupposti di cui all'art.416 bis, 2 comma C.P..

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Ciriminna Salvatore va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla

personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (p.b. per l'art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per l'art.416 bis VI comma C.P. = 5 anni e 4 mesi per l'art.112 n.1 C.P. + 2 mesi = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 l.575/65 sost. dall'art.18 l.646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv C.P. = anni 6 e mesi 6).

Sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art.6 e segg. del D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, va condonato l'aumento di pena di mesi 6 inflitta per continuazione in relazione all'art.416 C.P..

Ai sensi degli artt.28 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 l.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Ciulla Antonino

Ciulla Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore", mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto sodalizio mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così', Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Antonino, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Ciulla Cesare

Ciulla Cesare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto, quale appartenente, all'associazione mafiosa intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore" mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Cesare, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Quanto all'imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascritta all'imputato, concernente l'inserimento del medesimo in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonche' concrete operazioni di mercato della droga, giova evidenziare in questa sede la riconducibilita' dei fatti anzidetti alle ipotesi criminose gia' mosse al Ciulla e per le quali questi riporto' definitiva condanna dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/85, con le ovvie implicazioni processuali sull'odierna accusa, opportunamente sollevate dalla difesa del prevenuto.

Ed invero, la mancata certezza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale intesa "Cosa Nostra", piu' sopra argomentato, impedisce di configurare a suo carico una precisa responsabilita' in ordine al fatto associativo ascrittogli al capo 13, per il quale invece questa Corte ha ravvisato colpevole, tra gli altri, il di lui fratello Giuseppe.

Se, infatti, ben si e' ritenuto quest'ultimo coinvolto nell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti direttamente gestita dalla mafia isolana, definibile, per qualita' e quantita' ontologiche, del tutto diversa ed autonoma da quella ascritta al predetto Ciulla innanzi all'A.G. lombarda e per la quale egli riporto' condanna irrevocabile, ad identico risultato non puo' pervenirsi nei riguardi del di lui fratello Cesare, odierno imputato.

Difettano invero a suo carico - come si e' detto - gli specifici e qualificanti riscontri di carattere probatorio in ordine ai rapporti con personaggi inseriti in "Cosa Nostra", direttamente legati al traffico degli stupefacenti: vago ed impreciso e' il collegamento con i Bono; parimenti inconsistente e generico e' poi il richiamo ai rapporti tra i

"fratelli Ciulla" e i Fidanzati, operato da Epaminonda, Coniglio, Totta e Contorno, sicche' non e' ultroneo ritenere oggi esclusa l'appartenenza del Ciulla Cesare al novero soggettivo ed oggettivo (sub 13) ravvisandosi invece a suo carico l'identico - e ben piu' circoscritto rispetto a quello direttamente gestito da "Cosa Nostra" - contesto associativo lombardo per il quale egli ha gia' riportato condanna irrevocabile oggi preclusiva di un'ulteriore pronuncia di merito sui medesimi fatti nei suoi confronti.

La riconducibilita' del fatto d'associazione ascritto al Ciulla nell'ambito processuale sopra richiamato, gia' coperto da giudicato, comporta la pari identificazione delle operazioni di commercio della droga sul capo 22 a quello specifico novero associativo, e, mancando in atti ogni pur minima prova di un diverso inquadramento delle medesime, anche per detta imputazione va rettamente opposto lo sbarramento processuale di cui all'art.90 C.P.P..

Ciulla Giovanni

Ciulla Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore", mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti "in combutta" con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese unitamente ai Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Giovanni, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Ciulla Giuseppe

Ciulla Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (Capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle medesime sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali conducono univocamente ad affermare la partecipazione del prevenuto alle strutture associative citate.

Ed invero, operano in tale direzione non soltanto le dichiarazioni di numerosi coimputati ma anche una serie di specifici riscontri obiettivi.

Il collegamento del prevenuto con l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" si paleso' evidente gia' con la condanna ad anni 13 di reclusione e lire 800.000 di multa inflittagli dalla Corte d'Appello di Milano per la partecipazione in concorso con i "liggiani" ai famosi sequestri Torielli e Rossi di Montelera.

Appare evidente che soltanto un soggetto ben inserito nella struttura mafiosa avrebbe avuto modo di partecipare al sequestro di personaggi talmente in vista (Vol.220 f.309533).

Tuttavia la conferma di tale stabile inserimento interverrà successivamente ed in particolare con le dichiarazioni dei coimputati Buscetta e Contorno.

Salvatore Contorno, parlando dei fratelli Ciulla, ha insistito, infatti nel dire come fossero tutti "uomini d'onore" e come cio' gli fosse noto sin da quando era entrato a far parte di "Cosa Nostra" e li ha collegati ai Bono ed ai Fidanzati; legame quest'ultimo unito da ampie conferme, offerte dalle dichiarazioni di numerosi coimputati.

Il predetto Contorno, inoltre, dopo aver precisato di non aver mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla, specificava pero' di averne incontrati due a Milano nel corso di un pranzo tenuto da Bono Giuseppe in un locale di Corso Buenos Aires .

A tale banchetto, sempre secondo le indicazioni del Contorno erano presenti Teresi Mimmo e

Federico Salvatore i quali gli presentarono uno o entrambi i fratelli dicendogli tuttavia che tutti i Ciulla (e quindi non soltanto i presenti) erano "la stessa cosa".

Peraltro il Contorno riferisce di aver appreso dai predetti Teresi e Federico che i Ciulla si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio e precisamente nel quartiere Zingone (Vol 125 f.456602, 456666); circostanza quest'ultima che conferisce notevole validità probatoria alle ricordate indicazioni, dovendosi registrare che effettivamente i Ciulla ed in particolare Ciulla Giuseppe operavano nella citata zona.

Va, inoltre evidenziato, che nel corso degli interrogatori resi, il Contorno ha specificamente indicato Ciulla Giuseppe quale "uomo d'onore", sicché se le indicazioni fornite dal citato coimputato in ordine all'appartenenza degli altri fratelli Ciulla al noto consesso mafioso possono apparire generiche, non così può dirsi per l'imputato in esame.

In linea con le dichiarazioni del Contorno appaiono poi quelle di Buscetta Tommaso il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia"

di Resuttana con a capo Madonia Francesco, ha indicato il prevenuto quale appartenente alla stessa, precisando di non conoscere personalmente Ciulla Giuseppe ma di aver appreso che si trattava di "uomo d'onore" della "famiglia" menzionata da altri "uomini d'onore" all'interno del carcere.

Gli atti processuali forniscono un utile convalida alle rivelazioni del Buscetta essendo emerso che Ciulla Antonino, fratello dell'odierno imputato, nel marzo 1978, accompagnò tale Madonia Francesco rappresentante della "famiglia" di Resuttana, all'aeroporto di Milano-Linate.

Si conferma in tal modo il legame tra Ciulla Giuseppe e la "famiglia" mafiosa in cui il Buscetta lo aveva inserito. (Vol.124-bis ff.450008, 450194 e V.Fasc.Mis.Prev. Ciulla Antonino Vol.6 ff.401727 - 401728).

Melluso Giovanni nell'interrogatorio del 5/4/84 (Vol....), ha riconosciuto nella foto N.54, con l'indicazione di Ciulla Giuseppe, le sembianze di un uomo che aveva incontrato a Pero, vicino Milano, dove abitava o aveva una donna.

Ricordava in proposito come tale personaggio avesse protetto la latitanza di un certo Ortisi

Giuseppe, siciliano trapiantato a Milano, implicato nel traffico di droga e in rapine.

Notevole rilevanza ai fini dell'inserimento del prevenuto nell'ambito dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti hanno, poi, le indicazioni di Totta Gennaro, il quale ha riferito di sapere che i Ciulla erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo egli stesso assistito a scambi di buste e valigette tra costoro presso il bar "Motta" di Milano, Via Napoli.

Ed ancora il Totta aggiungeva di aver appreso da Grado Vincenzo che i Ciulla e i Fidanzati erano suoi nemici, in quanto incaricati da un importante mafioso siciliano residente a Roma di uccidere lui e i suoi fratelli (Vol.4-bis ff.000718 - 000719).

Il Totta puo', dunque, collocarsi nel novero dei coimputati che, suffragando le indicazioni di Contorno, collegano i Ciulla con i Fidanzati nella gestione dei traffici di sostanze stupefacenti.

D'Aloisio Michele ha riferito come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina un suo amico, tale Paolo Aprile, e che gli stessi erano collocati in posizione subalterna al "paccare"

(alias Alberti Gerlando); legame che sottolinea l'inserimento, gia' evidenziato da Buscetta e Contorno, del prevenuto nell'associazione "Cosa Nostra", di cui l'Alberti e' conclamato esponente (Vol.8-ter f.003295).

L'attivita' criminosa dei Ciulla nell'ambito del traffico di stupefacenti trova poi una conferma particolarmente eminente nelle prospettazioni di Epaminonda Angelo, personaggio che e' stato per lunghi anni astro di prima grandezza della malavita milanese ed in particolare nell'ambito dei traffici di droga.

Egli ha riferito infatti che i Ciulla facevano parte dei palermitani, che a Milano venivano diretti da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico dell'eroina in regime di monopolio. (Vol.114/FP f.224815 e Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche dal Coniglio Salvatore il quale si e' detto direttamente a conoscenza che i predetti operavano nel settore degli stupefacenti in collegamento con i Fidanzati e con Cangelosi Salvatore.

Corre a questo punto l'obbligo di sottolineare da una parte la concordanza di tutti i testi ed i coimputati circa il legame tra i Ciulla ed i Fidanzati e d'altra parte l'importanza del collegamento operato dal Coniglio tra i fratelli in esame e tale Cangelosi (Vol.206 f.504715, 504671).

Ed invero, come emerge dall'interrogatorio di Ciulla Salvatore, fratello del prevenuto, il Cangelosi, cognato di Fidanzati Gaetano, svolgeva attivita' di imprenditore edile assieme a Ciulla Giuseppe (V. Ciulla Salvatore int. 7/3/85 Vol.186 f.495174).

Orbene, tale relazione tra l'odierno imputato ed il Cangelosi colloca senz'altro il primo in posizione nettamente differenziata rispetto a quella dei suoi germani, consentendo invero di elevare il mero richiamo ai "Ciulla", prospettato da piu' parti con riferimento ai rapporti con il clan Fidanzati, al rango di indizio concreto ed attendibile, riferibile al solo Giuseppe.

Ne' possono ritenersi valide al fine di sminuire la rilevanza probatoria della relazione tra il Cangelosi e l'imputato in esame i rilievi mossi dalla difesa, secondo la quale il Cangelosi di cui

avrebbe parlato Ciulla Salvatore non sarebbe il noto cognato di Fidanzati Gaetano, nato a Palermo il 16/9/38 e residente in Milano dal 1968, bensì tale Cangialosi Salvatore, nato a Palermo il 7/11/38 e residente nel comune di Trezzano sul Naviglio (V.prod.difesa Ciulla Salvatore depositata all'udienza 30/10/87).

Senonche' tale assunto difensivo non può reggere ad un adeguato vaglio critico, ove si osservi innanzitutto che la difesa si è limitata a produrre copia di un certificato di residenza relativo ad un certo Cangialosi, senza peraltro fornire prova alcuna del rapporto concreto esistente tra tale soggetto ed il Ciulla di cui ci si occupa.

In secondo luogo, che al Ciulla Salvatore fu chiesto se conoscesse tale Cangelosi Salvatore e non Cangialosi, onde appare evidente che trattasi di persone completamente distinte; ed infine che i rapporti di P.G. e le indicazioni fornite da coimputati e testi (V.Coniglio Vol.206 f.504671 ed Epaminonda Vol.... e rapp.giud. 16/2/85 Vol.186 ff.494844-494845-494846, rapp.giud. 6/3/85 Vol.186 ff.494847-494848-494849) pongono in contatto nel traffico della droga Ciulla Giuseppe proprio con il Cangelosi Salvatore cognato del Fidanzati.

Non vi e', quindi, dubbio alcuno che Ciulla Giuseppe fosse conosciuto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana all'interno dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" (Contorno e Buscetta) ed inoltre che nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti fosse ben noto quale elemento attivamente collegato con i Bono ed i Fidanzati.

Ne' puo' sottacersi che il prevenuto ha gravitato da sempre nel contesto associativo mafioso siciliano, come provato dal suo gia' evidenziato coinvolgimento con i "liggiani" nel campo dei sequestri di persona.

Quanto teste' evidenziato consente dunque di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti associativi contestatigli, precisando, peraltro - in specifica risposta all'eccezione di "un bis in idem" avanzata dalla difesa, - che nessun problema di duplicazione di giudicati si pone tra la condanna inflitta al prevenuto dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/1985 quale capo di un'associazione dedita all'illegale detenzione ed importazione dal Sud-America in Milano, con successiva commercializzazione in Milano e Catania di ingentissimi quantitativi di cocaina e l'odierna

condanna per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13 dell'epigrafe.

Ed invero, dagli elementi sopra emersi offerti dalle dichiarazioni di Buscetta, Contorno, di altri coimputati e testi nonche' dall'accertata relazione tra Ciulla Giuseppe ed i "liggiani", puo' senz'altro dedursi il personale coinvolgimento del prevenuto nell'esteso novero associativo del narcotraffico gestito da "Cosa Nostra".

Mentre, infatti, per gli altri fratelli Ciulla non sono emersi elementi sufficienti per affermare il loro stabile inserimento all'interno della organizzazione criminosa determinata "Cosa Nostra", per l'odierno imputato si sono evidenziati specifici collegamenti e con la mafia siciliana e con soggetti, quali i Bono e i Fidanzati sempre inseriti in tale consesso, seppure operanti nella zona di Milano.

Appare dunque evidente che l'associazione dedita al traffico di droga per la quale fu condannato dalla Corte d'Appello di Milano e' del tutto distinta per struttura soggettiva, modalita' di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operativita' da quella oggi imputatagli, essendo la

prima molto piu' circoscritta di quella odierna direttamente gestita dall'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, puo' senz'altro affermarsi come non osti alla condanna per il capo 13 il divieto di cui all'art.90 C.P.P., invocato dalla difesa.

Cio' posto, Ciulla Giuseppe va condannato per i delitti contestatigli ai capi 1, 10 e 13 dell'epigrafe, esclusa per il capo 13 l'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.685/75 e riuniti i primi due capi sotto il vincolo della continuazione, alla pena, determinata tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., di anni 13 di reclusione e lire 50.000.000 di multa (pena base art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 5 di reclusione + aumento di un terzo, comma VI art.416 bis C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 e mesi 2 di reclusione + aumento fino ad un terzo ex art.7 provv.dif.mis.prev. = anni 7 e mesi 8 + aumento ex art.81 cpv.,C.P. = anni 9 di reclusione + pena base art.75 L.685/75 = anni 3, mesi 6 di reclusione e lire 40.000.000 di multa + aumento ex art.75 IV comma L.cit. = anni 4 di reclusione e lire 50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiatione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Riguardo, infine, al delitto di cui al capo 22 dell'epigrafe va qui brevemente evidenziato che l'accusa in questione si sostanzia in una serie indifferenziata di atti di detenzione, spaccio ecc... di sostanze stupefacenti.

Orbene e' evidente che un'accusa di tal fatta per la sua genericita' contiene tutte le specifiche accuse possibili.

Poiche' dopo la condanna di Milano, nell'ambito della quale emersero a carico del prevenuto una serie

di episodi specifici di traffico non sono stati in alcun modo provati altri fatti del genere imputabili al prevenuto si puo' affermare, senza tema di smentita, l'identita' tra i fatti per cui il medesimo e' stato condannato con la sentenza della Corte d'Appello di Milano l'1/2/1985 e quelli contestatigli al citato capo 22.

Va conseguentemente dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 22 perche' l'azione penale non poteva essere esercitata per l'impedimento derivante da un precedente giudicato.

Ciulla Salvatore

Ciulla Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto all'associazione mafiosa intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore" mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla, bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Salvatore, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Quanto all'imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascritta all'imputato, concernente l'inserimento del medesimo in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonche' concrete operazioni di mercato della droga, giova evidenziare in questa sede la riconducibilita' dei fatti anzidetti alle ipotesi criminose gia' mosse al Ciulla e per le quali questi riporto' definitiva condanna dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/85, con le ovvie implicazioni processuali sull'odierna accusa, opportunamente sollevate dalla difesa del prevenuto.

Ed invero, la mancata certezza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale intesa "Cosa Nostra", piu' sopra argomentato, impedisce di configurare a suo carico una precisa responsabilita' in ordine al fatto associativo ascrittogli al capo 13 per il quale invece questa Corte ha ravvisato colpevole, tra gli altri, il di lui fratello Giuseppe.

Se infatti ben si e' ritenuto quest'ultimo coinvolto nell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti direttamente gestita dalla mafia isolana, definibile, per qualita' e quantita' ontologiche, del tutto diversa ed autonoma da quella ascritta al predetto Ciulla innanzi all'A.G. lombarda e per la quale egli riporto' condanna irrevocabile, ad identico risultato non puo' pervenirsi nei riguardi del di lui fratello Cesare, odierno imputato.

Difettano invero a suo carico - come si e' detto - gli specifici e qualificanti riscontri di carattere probatorio in ordine ai rapporti con personaggi inseriti in "Cosa Nostra", direttamente legati al traffico degli stupefacenti: vago ed impreciso e' il collegamento con i Bono; parimenti inconsistente e generico e' poi il richiamo ai rapporti tra i

"fratelli Ciulla" e i Fidanzati, operato da Epaminonda, Coniglio, Totta e Contorno, sicche' non e' ultroneo ritenere oggi esclusa l'appartenenza del Ciulla Salvatore al novero soggettivo ed oggettivo (sub 13) ravvisandosi invece a suo carico l'identico - e ben piu' circoscritto rispetto a quello direttamente gestito da "Cosa Nostra" - contesto associativo lombardo per il quale egli ha gia' riportato condanna irrevocabile oggi preclusiva alla prosecuzione del rito nei suoi confronti.

La riconducibilita' del fatto d'associazione ascritto al Ciulla all'ambito processuale sopra richiamato, gia' coperto da giudicato, comporta pertanto la pari identificazione delle operazioni di mercato della droga sul capo 22 e quello specifico novero associativo, mancando in atti ogni pur minima prova di un diverso inquadramento delle medesime, sicche' anche per detta imputazione va rettamente opposto lo sbarramento processuale di cui all'art.90 C.P.P..

Clemente Antonino

Clemente Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di cui agli artt.477 e 378 C.P., rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione nn.401 e 416 dell'epigrafe.

Per quanto riguarda il delitto di falsita' materiale commesso da pubblico ufficiale in atti amministrativi (art.477 C.P.), deve rilevarsi come dalla compiuta istruzione non sono emerse prove che rendano evidente, ai sensi dell'art.152 2° comma c.p.p., la non colpevolezza dell'imputato, essendo anzi riscontrabili elementi di segno contrario.

Rientrando tuttavia la fattispecie "de quo" tra quelle regolate dal recente provvedimento d'amnistia, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, non resta a questa Corte che dichiarare l'improcedibilita' nei confronti del Clemente, in ordine al reato di cui al capo n.401 dell'epigrafe, per essere lo stesso estinto per amnistia.

Per quel che concerne poi il delitto di favoreggiamento personale, per il quale l'imputato e' chiamato a rispondere nella qualita' di Presidente della Delegazione Comunale di Palermo-Settecannoli, secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe consistito nell'avere aiutato Rotolo Salvatore a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', rilasciandogli una Carta d'identita' falsamente intestata a La Malfa Gaspare.

Dagli accertamenti espletati e' emerso che il Rotolo aveva presentato le fotografie che riproducevano la sua effigie come appartenenti a La Malfa Gaspare, firmando con tale nome le relative richieste di rilascio del documento.

la condotta delittuosa ascrivibile al Clemente e' certamente quella di avere attestato il falso nel momento in cui ha garantito personalmente circa le generalita' del richiedente, il che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico non contestato.

Rimane da stabilire se il Presidente della delegazione abbia inteso con tale condotta anche aiutare il Rotolo a sfuggire alle investigazioni dell'Autorita', il che presuppone la conoscenza della vera identita' di questi e gli artifici subdolamente usati.

Gli impiegati della delegazione hanno concordamente riferito di una costante frequentazione tra i due, cui si oppongono le proteste di innocenza del Clemente.

Poiche' non si rinvergono agli atti altri elementi che possano consentire di superare i dubbi sulla responsabilita' dell'imputato, non resta che pronunciare l'assoluzione dell'imputato, in relazione al delitto di cui all'art.378 C.P., per insufficienza di prove.

Colizzi Anna

Colizzi Anna e' stata rinviata a giudizio di questa Corte per rispondere del reato di cui all'articolo 372 C.P., ascritte al capo d'imputazione n.440 della rubrica.

In ordine a tale reato, contestato all'imputata per avere, deponendo come teste dinanzi al G.I. di Palermo, taciuto cio' che inequivocabilmente sapeva intorno ai rapporti tra il proprio convivente Faraone Nicola, Buscetta Tommaso e Fragomeni Armando non sono emerse prove evidenti di non colpevolezza della Colizzi, essendo anzi riscontrabili elementi di senso opposto.

Rientrando tuttavia la fattispecie "de quo" tra quelle regolate dal recente provvedimento di amnistia di cui al D.P.R 16 dicembre 1986 n.865, non resta a questa Corte che dichiarare la non procedibilita' nei confronti dell'imputata, in ordine al reato di cui al capo n.440 dell'epigrafe, per essere lo stesso estinto per amnistia.

Condorelli Domenico

Condorelli Domenico e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti ascrittigli ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

In ordine ai capi 1, 13 e 22 unificati ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Invero gli elementi a carico del Condorelli tanto in relazione al traffico di stupefacenti, quanto al reato di associazione per delinquere sono molteplici e non lasciano dubbio alcuno circa il pieno coinvolgimento dell'imputato.

Questi e' risultato, come emerso dalle attivita' istruttorie svolte anche mediante l'ausilio di intercettazioni telefoniche, intrattenere strettissimi e costanti collegamenti con Mutolo Gaspare, componente dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", impegnato in un vasto traffico internazionale di stupefacenti.

Il Condorelli aveva una tale intimita' col

Mutolo da ospitarne in casa il fratello Giovanni, al quale era stato imposto come a misura di prevenzione il divieto di dimorare a Palermo.

In una circostanza poi, (Vol.1/R f.057355 - 057356) l'imputato, il Mutolo ed altri noti pregiudicati quali Cusimano Giovanni e Pedone Michelangelo (anch'essi condannati nel presente procedimento), sono stati fermati, a Catania, mentre si trovavano per la strada.

Ispezionata dalle forze di Polizia la Ferrari del Mutolo e un circolo ricreativo del Condorelli, i cani del nucleo antidroga, mostravano inequivocabili segni di presenza di sostanze stupefacenti, che pero' non venivano trovate.

Tale comportamento dei cani lascia fondatamente ritenere che la vettura fosse stata da poco utilizzata per il trasporto di tali sostanze, anche per la ingiustificata presenza di Cusimano e Pedone sul posto.

In quella occasione, il Condorelli ha dichiarato agli organi di Polizia di non aver mai conosciuto gli individui fermati con lui (Vol.20/R f.062714), e di aver solo indicato loro un'officina di gommista.

L'imputato e' stato, poi, clamorosamente

smentito dalla presenza a casa sua di De Caro Carlo, nipote del Mutolo ed abituale corriere di droga, il quale (Vol.20/R f.062706) ha lasciato intendere che lo zio ed il Condorelli si dovessero incontrare di proposito, avendo anzi tutti quanti girato un po' per Catania prima di trovare l'abitazione dell'imputato (Vol.20/R f.062715).

Le numerose intercettazioni telefoniche hanno dato conto, poi, dei rapporti strettissimi tra l'imputato e Mutolo ed altri personaggi coinvolti a pieno titolo nella organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Deve cosi' essere citata la telefonata con la quale, in data 3 maggio 1982, il Mutolo ha chiamato il Condorelli per comunicargli l'arrivo a Catania del fratello Giovanni, latore di un messaggio che attendeva una risposta (Vol.1/R f.057363).

Tale telefonata si collega con quella del 5 maggio 1982, nella quale Mutolo, dopo aver trasmesso al Condorelli i saluti per "Carletto" - identificato in Campanella Calogero, anch'egli "uomo d'onore" - otteneva, nel colorito e fantasioso idioma criptico, tipico dei trafficanti di droga, risposta negativa per quella "macchina", termine corrispondente, come ha

affermato Koh Bak Kin, che di quel traffico era il principale compartecipe all'eroina.

Decisiva per il convincimento circa l'appartenenza dell'imputato e "Cosa Nostra" e' la telefonata del 14 maggio 1982, in cui il Condorelli comunica al Mutolo che il giorno dopo mandera' a Palermo, per prendere una "cosa", due persone di fiducia : uno "e' come me e come te" , l'altro "e' un carissimo amico mio e amico di Carlo" (Vol.1/R f.057378), (vedi anche Vol.63/R f.072848), laddove evidentemente il Condorelli, per tranquillizzare l'amico palermitano, qualifica i due emissari l'uno come "uomo d'onore", qualita' comune ai due interlocutori, l'altro come persona assai vicina, se non organica, all'organizzazione mafiosa, in ogni caso amica.

I due sopradetti individui sono poi stati individuati in Maugeri Nicolo' e Cristaldi Salvatore per la posizione dei quali si rinvia alle rispettive schede personali.

Tale conversazione fornisce, peraltro, obiettivo riscontro al metodo di comunicazione tra gli associati riferiti da Contorno. Basta far presente la comune appartenenza all'associazione mafiosa per superare d'incanto qualsiasi problema in ordine

all'affidabilita' delle persone.

E' questo del resto l'importante contributo della qualita' di associato al traffico di stupefacenti, che, come ha sostenuto Buscetta, consente una elasticita' di rapporti nelle transazioni, basate essenzialmente sulla fiducia, che agevola e rende piu' sicuri gli scambi di denaro e di droga, vantaggio notevole rispetto ad organizzazioni similari.

Chiarissima, in conclusione, l'ulteriore conversazione telefonica del 17 maggio 1982 (Vol.1/3 f.057380), in cui il Mutolo chiede al Condorelli di mettersi in contatto con "Nitto" (Santapaola Bendetto) per la soluzione della questione concernente "quelle cose" che i napoletani avevano comprato e di cui "Nitto" e' a conoscenza; da questa telefonata e' giocoforza dedurre la familiarita' dell'imputato col clan catanese dei Santapaola del quale, soltanto nella sua qualita' di "uomo d'onore", avrebbe potuto sollecitare l'intervento.

In sede istruttoria, si noti, l'imputato - e cio' non puo' che avvalorare gli assunti accusatori - contraddicendo quanto reso all'Autorita' di Polizia catanese, ha ammesso di conoscere Mutolo Gaspare

sin dal 1966 e di intrattenere con lui rapporti epistolari (Vol.2/R f.057925-097926).

Infine, un ulteriore elemento indiziario e' fornito dalle possidenze immobiliari dell'imputato, titolare insieme alla moglie di un appartamento in Catania e di un appezzamento di terreno in Belpasso (CT).

Tali beni appaiono non proporzionali alla capacita' di reddito dell'imputato esercente la vendita al pubblico di bibite e generi simili in un piccolo chiosco su suolo pubblico. Peraltro, come egli stesso ha rappresentato dal 1974, l'imputato ha sofferto di gravi affezioni che ne hanno diminuito la capacita' lavorativa (ernia discale). Gli acquisti immobiliari e l'inizio di una attivita' della moglie nella ristorazione nel periodo vicino al 1979 non trovano quindi giustificazione che nell'attivita' connessa al ruolo criminale del Condorelli in "Cosa Nostra" ed ai suoi traffici col Mutolo.

L'anteriorita' degli acquisti rispetto alla legge "La Torre" e la carenza di prove circa una loro utilizzazione successiva ai fini associativi, ostano per la loro confisca.

Alla luce dell'ingente materiale probatorio teste' illustrato, apparendo pienamente provato il coinvolgimento di Condorelli Domenico negli

illeciti traffici di stupefacenti, nonche' la propria affiliazione all'organizzazione denominata "Cosa Nostra", ne va ritenuta la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi di imputazione 1, 13 e 22 in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione i capi 13 e 22.

In relazione all'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso per la quale pure l'imputato e' stato rinviato a giudizio, deve precisarsi, che, trovandosi il Condorelli ristretto in carcere da momento anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui all'art.416 bis C.P., e non essendovi la prova che egli abbia tenuto all'interno dell'istituto penitenziario condotte che possano essere indicative di un contributo al perseguimento dei fini associativi, non resta che pronunciare l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Condorelli Domenico va condannato alla pena di anni 15 di reclusione e £.50.000.000 di multa (pena base per art.71 L.1975/685: anni 4 di reclusione e £.15.000.000 di multa + un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e

mesi 4 e £.20.000.000 + un mezzo per art.74 II cpv. L.1975/685 = anni 8 e £.30.000.000 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 e £.50.000.000 + anni 6 per art.416 IV e V comma C.P. = anni 15 e £. 50.000.000).

Un anno di reclusione, relativamente alla pena di cui all'art.416 C.P., va condonato all'imputato.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni .

In conseguenza dell'assoluzione dall'art.416 bis C.P., si ordina la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto nonche' la cancellazione della trascrizione della misura cautelare eseguita presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Catania con formalita' NN.20982/16571 del 17 giugno 1985.

Contorno Antonino

Contorno Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti previsti e puniti dagli articoli 416 e 416 bis C.P., nonche' del delitto di cui all'art.648 C.P., risultando cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 13 della rubrica.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale dell'imputato per quanto riguarda il reato di ricettazione continuata, fattispecie nell'ambito della quale questa Corte ha ritenuto di comprendere i delitti originariamente contestati ai capi d'imputazione 13 e 11 dell'ordinanza.

Ed invero, in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzati al traffico di stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso, mai sono emersi indici di condotta criminosa che non siano sussumibili nel fatto della ricettazione continuata. E' questa, infatti, la corretta qualificazione giuridica da attribuire alla circostanza - provata

dalle effettuate indagini bancarie - che l'imputato ha ricevuto e negoziato vari assegni di conto corrente tratti da personaggi quali Capizzi Benedetto e Grado Giacomo (nipote del Contorno Antonino), noti criminali dediti al commercio di stupefacenti, e condannati, in questo procedimento, per tali attivita'.

Ne' vi possono essere seri dubbi per la qualita' dei coimputati traenti, notoriamente inseriti nel traffico di droga, sulla provenienza delittuosa dei menzionati assegni, tutti di importo intero, prerogativa come e' noto dell'attivita' di distribuzione dei proventi illeciti.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata la responsabilita' del Contorno in ordine al reato di cui agli artt.648 e 81 cpv C.P., ne va affermata la penale responsabilita', tenendo presente la sussistenza della continuazione per avere l'imputato commesso il delitto con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Passando all'imputazione di associazione per delinquere e' certo che Contorno Antonino, come per altro lo stesso ha ammesso (F.P. f.225243), abbia

fatto parte dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", ma cio' risale agli anni cinquanta, circostanza che lo stesso Buscetta ha confermato (Dib.Vol.28 f.011089), aggiungendo come il Contorno dopo essere stato "posato" per la disgregazione della "famiglia" di appartenenza (Vol.124 f.450330), non abbia piu' fatto parte dell'organizzazione.

Alla luce di tali dichiarazioni, si rileva che l'imputato e' stato gia' giudicato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973 (irrevocabile il 12 maggio 1975) per il medesimo fatto, commesso fino e non oltre il 1963.

Deve pertanto, nei confronti del predetto imputato, dichiararsi la non procedibilita' in ordine al reato di cui all'art.416 C.P., per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P. mentre va assolto dal reato cui al capo 416 Bis C.P. per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso Contorno Antonino, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., va condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione e 2 milioni di multa (p.b. anni 2 di reclusione e 1 milione di multa + aumento per art.81 cpv C.P.) ;

detta pena, cosi' aumentata per la continuazione, va condonata nella misura di anni 2 e 2 milioni di multa.

Alla condanna segue, ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

In conseguenza dell'assoluzione per l'art.416 bis C.P., si dispone la revoca del sequestro ordinato dal G.I. di Palermo in data 4 aprile 1985 nei confronti dell'imputato.

Contorno Salvatore

Del Contorno e della sua funzione nel presente processo si e' occupata ampiamente la parte generale di questa sentenza (Capitolo I pagg.752 ss) nella quale si son messe in risalto le caratteristiche del personaggio, l'attendibilita' che gli si puo' concedere attraverso l'esame dei riscontri numerosissimi, che punteggiano questo vastissimo carteggio processuale.

Si e' nella sede indicata messo adeguatamente in risalto che il prevenuto, dopo lunga esitazione, ha scelto la via della collaborazione con la Giustizia, rivelando notizie importantissime sulla struttura ed il funzionamento di "Cosa Nostra" e sulle cause ed i protagonisti della c.d. guerra di mafia, forte della sua profonda conoscenza della mafia derivantegli dall'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Bontate Stefano, del quale era uomo di fiducia.

Del resto, l'essere stato vittima di un attentato mafioso, dal quale e' uscito pressocche' illeso solo in virtu' della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, e' la migliore dimostrazione

di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari.

E di cio' si ha conferma ulteriore nelle decine di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati dai corleonesi e dai loro alleati nel tentativo di stanarlo, seguendo la nota tattica della "terra bruciata".

Del pari, preziosa si e' rivelata la collaborazione del Contorno nel rivelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e nel descriverne le articolazioni ed i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza (v. per esempio, quanto da lui riferito - e, poi, constatato - sulla presenza di segni di riconoscimento sui pacchi contenenti l'eroina sequestrata a Cedrate di Gallarate il 18.3.1980).

In ordine ai reati che gli sono addebitati nel capo d'imputazione che lo concerne, l'imputato e' confesso. Confesso per cio' che riguarda il reato associativo ex art. 416 C.P., confesso per quelli attinenti al traffico di stupefacenti.

Per cio' che riguarda, per contro il reato art.416 bis C.P., egli va assolto con formula piena dal momento che si trovava detenuto al momento della

sua entrata in vigore. Per piu' ragioni egli, dunque, appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche, che vanno dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate.

Pertanto, valutate le circostanze, tutte ex art.133 C.P., equa pena da infliggergli appare quella di anni 6 e L.10.000.000 di multa (p.b. 416 C.P. anno 1 e mesi 6 di reclusione + 1/3 art.62 bis prevalenti = anno 1 reclusione (art. 71 legge n. 685/75 = anni 6 recl. e 9 mil. di multa - 1/3 62 bis prevalenti = anni 4 recl. e 6 mil. di multa + 81 cpv. C.P. = anni 5 e 10 milioni = anni 6 recl. e 10 mil. di multa).

Coppola Giacomo

In ordine ai capi 1 e 10 della rubrica, gli elementi di prova a carico dell'imputato emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero l'appartenenza di Coppola Giacomo all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale avrebbe appreso questa notizia dal fratello dell'imputato Coppola Domenico, conosciuto negli U.S.A. (Vol.124 bis f.450202-450203) intorno al 1965.

Questi avrebbe confidato al Buscetta, nel corso dei colloqui intercorsi tra i due in un periodo di comune detenzione nel carcere di Palermo, come anche il proprio fratello Giacomo fosse affiliato alla "famiglia" di Partinico (Vol.124 f.450014).

Tale accusa e' stata respinta in sede dibattimentale dall'imputato che si e' protestato del tutto estraneo ai fatti, pur ammettendo di conoscere e

di aver avuto rapporti occasionali con Nania Filippo e Bertolino Giuseppe, indicati dal Buscetta quali "uomini d'onore".

Si rileva, inoltre, che nel procedimento penale per i sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera celebratosi dinanzi l'Autorita' giudiziaria milanese e il cui principale imputato era Leggio Luciano, (Vol.220 f.509066, 509236, 509448, 509449, 509474, 509475), si e' potuto accertare come l'imputato abbia avuto intensi rapporti di conoscenza con lo stesso Leggio e con Coppola Frank, detto "tre dita". Pur trattandosi di significativi riscontri, e tenendo altresì presente che le circostanze di tempo e di luogo in cui Buscetta ha dichiarato di aver incontrato e conosciuto Coppola Domenico, sono state confermate dall'imputato in dibattimento, questa Corte ritiene, nell'assenza di altri concreti e definitivi elementi che attestino la penale responsabilita' del Coppola Giacomo, di assolvere il predetto in ordine ai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Corallo Giovanni

Corallo Giovanni e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe, nonche' di vari delitti di omicidio dei quali tratta altra parte del presente provvedimento.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Corallo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capi 1 e 10 dell'epigrafe).

L'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' stata infatti affermata dal Buscetta, il quale, riferendo quanto appreso da Badalamenti Gaetano, ha potuto chiarire le circostanze che portarono il Corallo, dopo l'uccisione (15 giugno 1981) di Gnoffo Ignazio, "rappresentante" della "famiglia" di Palermo-centro, a divenire "reggente" della predetta "famiglia", grazie all'appoggio del vecchio amico Calo' Giuseppe (Vol.124 bis f.450183).

Lo stesso Buscetta, occorre precisare, non ha mancato di manifestare la propria sorpresa in relazione all'ascesa dell'imputato ai vertici dell'organizzazione, sorpresa sostanzialmente dovuta al fatto di aver conosciuto il Corallo quando ancora non era "uomo d'onore" e di non averne mai sentito parlare durante i periodi di detenzione all'Ucciardone (Vol.124 bis f.450183).

Interrogato dal G.I., l'imputato ha protestato la sua innocenza dichiarando tuttavia di conoscere Buscetta, Gnoffo Ignazio e, in modo particolare, il Calo', col quale ha ammesso un forte legame di amicizia risalente ai lunghi anni trascorsi insieme quali commessi presso la ditta "Giardini" di via Maqueda, in Palermo. Ha negato, invece, di conoscere il Badalamenti, il quale, a suo dire, avrebbe mentito sul suo conto (Vol.123 f.449694).

E' assai importante notare a questo punto come il Corallo, al fine di fornire una giustificazione logica alle pesanti accuse lanciate dal Buscetta nei suoi confronti, abbia fatto preciso riferimento (Vol.123 f.449695) ad un preteso intento di quest'ultimo di calunniarlo, in quanto fraterno amico di quel Calo', responsabile di gravi fatti di sangue nei confronti di familiari del suo accusatore.

Pur senza volersi soffermare sui rapporti, confermati dall'imputato, con personaggi del calibro di quelli menzionati, circostanza che pure non può non assumere un particolare significato, e' quanto meno singolare che in istruttoria come al dibattimento l'imputato sia stato in grado di fornire, nel tentativo di smontare le pesanti accuse a proprio carico, una giustificazione come quella prospettata, certamente preclusa a persone non realmente addentro ai fatti del sodalizio per il quale e' processo.

Non bisogna trascurare, comunque, che dagli atti del processo risulta che il negozio di Giardini, proprio nel periodo degli anni '60, era regolarmente frequentato dai fratelli La Barbera, i capi dell'epoca della "famiglia" di Palermo Centro.

Pertanto, non può meravigliare che sin da allora l'imputato fosse in contatto con certi ambienti mafiosi e potesse essere cooptato per l'ingresso nell'associazione mafiosa.

Tale quadro indiziante si amplia ancora di piu' allorché Buscetta al dibattimento oltre a ribadire l'amicizia tra il Corallo e di Calo' a lui ben nota, introduce un nuovo elemento: anche il padre di Corallo era "uomo d'onore".

Certamente tale circostanza da sola non può essere decisiva ai fini del convincimento, tuttavia

colora in un certo modo l'ambiente di provenienza dell'imputato e rende ancor piu' credibile la probabilita' di un suo ingresso nell'associazione.

Soprattutto, ove si consideri che quasi tutti i figli degli associati sono indicati anch'essi come tali (v. in proposito Marsala Vincenzo), proprio perche' e' necesario vincolarli col giuramento ai segreti di "Cosa Nostra", che seppur involontariamente potrebbero filtrare nell'ambiente familiare.

La constatazione, poi, che il descritto contesto probatorio sia stato ulteriormente arricchito dai precisi riscontri rinvenuti nelle deposizioni rese nell'ormai lontano 1973 da Vitale Leonardo, non ha fatto che corroborare il convincimento di questa Corte in ordine alla colpevolezza del prevenuto.

Ed invero, il Vitale, in anni ormai remoti, aveva indicato nel Corallo uno degli appartenenti all'associazione mafiosa, fornendo dei particolari, che non possono che riferirsi all'attuale imputato e che confermano in pieno quelli riferiti dal Buscetta. Soffermandosi brevemente sul valore e sulla conducenza dei "memoriali" del Vitale, il primo degli "uomini d'onore" determinatosi a collaborare con l'autorita' giudiziaria, questa Corte non puo' esimersi dal prendere atto della sostanziale perfetta coincidenza di contenuto tra le dichiarazioni

del Vitale sulla struttura e sulle modalita' d'ingresso nell'associazione e quelle posteriormente rese da Buscetta, Contorno, Marsala.

La Corte e' ben a conoscenza del fatto che il Vitale Leonardo non e' stato giudicato del tutto attendibile, anche perche' affetto da alterazioni delle facolta' mentali; tuttavia non puo' non rilevare che l'asserita malattia mentale, non comportando, come affermato dai periti, ne' allucinazioni, ne' deliri di persecuzione, ne' altre gravi turbe psichiche, non escludeva in assoluto la sua capacita' di ricordare e di riferire fatti caduti sotto la sua percezione.

Ordunque, non appare scorretto, pur senza rimettere in discussione il giudicato penale formatosi nel giudizio instaurato a seguito delle dichiarazioni di Vitale Leonardo, (che, peraltro, secondo quanto risulta a questa Corte non hanno portato nemmeno all'instaurazione di un processo nei confronti del Corallo), valutare liberamente queste stesse, come fatto storico e di riscontro ad altri elementi probatori, scaturenti da altre fonti assolutamente autonome, ai fini della decisione in relazione ai reati concernenti l'affiliazione mafiosa.

In definitiva, non puo' che evidenziarsi la totale concordanza tra le dichiarazioni di Vitale Leonardo e di Buscetta Tommaso - a diversi anni di

distanza - circa le prerogative di "uomo d'onore" dell'imputato.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Corallo Giovanni alla menzionata associazione, ne va ritenuta le responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In ordine al traffico di stupefacenti nessun elemento probatorio e' emerso a carico del Corallo, pertanto, il predetto va assolto dai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., reputata opportuna alla stregua delle risultanze del giudizio e per esigenze di giusta retribuzione, la concessione delle circostanze attenuanti generiche che si valutano equivalenti alle contestate aggravanti, Corallo Giovanni va condannato alla pena di anni 4 di reclusione, che si

reputa adeguata (pena base per art.416 bis: anni 3 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 4 di reclusione)

Ai sensi dell'art.29 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. A norma degli art. 216, 417 C.P. e 18 L.N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno.

La pena come sopra determinata e' condonata, nella parte afferente all'aumento di un anno per continuazione relativamente al reato di cui all'art.416 C.P.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

L'imputato va, inoltre, assolto da tutti gli altri reati di omicidio ascrittigli, sul presupposto della sua temporanea "reggenza" della "famiglia" di Palermo- centro dopo l'omicidio di Gnoffo Ignazio, per non aver commesso il fatto.

Ed invero, se da tale incarico di prestigio si puo' desumere facilmente la scelta di campo effettuata dal Corallo a seguito delle richieste del vecchio amico Calo', che, proprio nel pieno

evolversi degli omicidi della "guerra di mafia", aveva bisogno di persone di cui potersi assolutamente fidare, tuttavia la sua semplice adesione ad un generico programma criminoso, che puo' avergli procurato dei vantaggi, non puo' ritenersi idonea, alla luce dei principi generali in tema di concorso nel reato, a realizzare l'ipotesi di compartecipazione morale, mediante le necessarie forme di istigazione, determinazione, o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ai singoli omicidi contestatigli.

Sotto il profilo patrimoniale si osserva che le fortune economiche del Corallo si adeguano singolarmente alle tappe della sua ascesa all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", che culmina, secondo quanto accertato in precedenza, nel 1981 con la sua nomina a "reggente" della "famiglia" di Palermo Centro.

Per la verita', anche fino alla meta' degli anni 70' il Corallo, impiegato come commesso in un'avviato negozio di tessuti del centro cittadino, aveva mostrato una capacita' di spesa non del tutto proporzionata ai suoi redditi da lavoro dipendente, intuitivamente non molto elevati, avendo egli acquistato, rispettivamente nel 1964 e nel 1972, un appartamento in Palermo, via Zappala' e un altro appartamento in Mondello.

Avuto riguardo, peraltro, alla assenza di

notizie sul coinvolgimento dell'imputato in attivita' criminali nell'arco di tempo in cui vennero effettuati i due acquisti e alla continuita' durante un lungo periodo di tempo, dell'attivita' lavorativa dell'imputato, per quanto modesta, puo' nondimeno presumersi la legittima provenienza dei mezzi impiegati dal Corallo per effettuare gli acquisti medesimi.

Occorre, in proposito, considerare anche il notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula dei due atti di vendita, significativo della difficolta' con cui l'imputato, coerentemente con la sua posizione sociale, poteva prelevare risorse da destinare al risparmio e agli investimenti.

Ne' si deve trascurare che il Corallo risulta per la prima volta possessore di un'autovettura nel 1971, epoca in cui acquista una popolare F.I.A.T. 127, circostanza che conferma come gli investimenti immobiliari dell'imputato esaurissero le sue possibilita' economiche imponendogli sostanziali rinuncie nella fruizione di beni di consumo.

A partire dalla fine del 1976, pero', l'imputato rivela ben piu' larghe disponibilita' finanziarie, tanto che, a pochi anni di distanza dall'ultimo acquisto immobiliare che aveva presumibilmente assorbito tutti i suoi risparmi di oscuro commesso,

egli avvia in proprio una nuova attivita' commerciale, costituendo la ditta "Mary Poppins", e mostra piu' in generale la capacita' di condurre un notevole tenore di vita. L'imputato inizia, infatti, a servirsi di autovetture alquanto costose, come la B.M.W.tg. PA 620920, giungendo a possedere contemporaneamente tre veicoli (oltre alla B.M.W citata, la Volkswagen e la Renault di cui ai nn. 4 e 8 del decreto di sequestro).

Per cio' che concerne l'autovettura tg. PA 390814, la stessa non risulta, invece, che sia stata mai intestata all'imputato o alla di lui moglie.

Nel 1983, acquista per il notevole importo di L.130.000.000 un vano ubicato in una centralissima via cittadina da destinare all'esercizio di un'attivita' commerciale.

A quest'ultimo proposito va rilevato che l'asserita simulazione in eccesso del prezzo di vendita del locale in questione da parte dei contraenti, (cfr. le deduzioni svolte dagli interessati davanti al Tribunale della liberta' in sede di richiesta di riesame del decreto di sequestro) -affermazione peraltro singolarmente in contrasto con la prassi esattamente opposta generalmente seguita per motivi fiscali- non toglierebbe comunque che per la stima del bene medesimo non varrebbe tanto riferirsi alle sue modeste dimensioni, quanto al valore di avviamento commerciale connesso alla sua favorevole

ubicazione, la cui incidenza sul prezzo di vendita e' chiaramente preponderante.

Anche l'esistenza di terzi beneficiari di un patto di prelazione relativo allo stesso locale avrebbe poi reso effettivamente piu' onerose le condizioni di vendita.

Cio' premesso, se si considera che gli indici dell'improvviso benessere del Corallo si manifestano in epoca immediatamente prossima alla assunzione, da parte sua, della "reggenza" della "famiglia" di Palermo Centro a seguito dell'uccisione di Gnoffo Ignazio, assassinato nel 1981, se ne puo' agevolmente dedurre che gli ingenti mezzi finanziari di cui l'imputato pote' disporre improvvisamente nel 1983 senza la giustificazione di una linea di costante progressione economica negli anni precedenti, appaiono riferibili al suo attivo inserimento nella delinquenza organizzata di stampo mafioso, clamorosamente rivelato da Buscetta, seguito alla morte dello Gnoffo.

Quanto a Porcelli Caterina, moglie dell'imputato e cointestataria dell'immobile di cui al n. 2 del decreto di sequestro si deve escludere che ella abbia partecipato all'acquisto impiegando mezzi economici propri, poiche' dalle informazioni dell'anagrafe tributaria si evince che la donna dispone soltanto di

redditi di impresa presumibilmente riferibili alla gestione in comune con il marito dell'esercizio commerciale denominato "Mary Poppins", mentre e' significativo che in passato, la Porcelli non aveva partecipato agli altri acquisti del marito.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi la legittima provenienza dei beni di cui ai nn. 1,3,7 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4.4.1985, mentre e' erroneo il riferimento all'imputato della titolarita' dell'autovettura tg. PA 390814; si deve invece ritenere che gli altri beni in sequestro costituiscano il frutto e comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa nostra".

Ai fini dei conseguenti provvedimenti ablativi si deve tuttavia rilevare che le autovetture di cui ai nn.4 e 6 del decreto di sequestro risultano alienate a terzi prima dell'adozione della misura cautelare e vanno quindi restituite ai rispettivi aventi diritto, mentre tra gli altri beni puo' essere confiscato soltanto l'immobile di cui al n. 2 del decreto di sequestro, l'unico acquistato posteriormente all'entrata in vigore della Legge "La Torre".

Alla stregua di tali considerazioni, va ordinata la confisca dell'immobile di cui al n.2 del decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo il 4 aprile 1985

nei confronti di Corallo Giovanni e Porcelli Caterina,
mentre va revocato il provvedimento cautelare
relativamente agli altri beni, ordinandone la
restituzione agli aventi diritto.

Corona Matteo

Corona Matteo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 348, 349 (modificato in 590 C.P.), 350 e 351 dell'epigrafe.

Occorre precisare, innanzi tutto, che la rapina allo scalo ferroviario Villabate-Ficarazzelli, come e' dimostrato dagli omicidi che seguirono (Sparacello-Lo Verso-Fallutra) non e' stata certamente compiuta in attuazione di programmi criminosi dell'organizzazione mafiosa ma, al contrario, in dispregio delle direttive della "famiglia" di Corso dei Mille, di cui era capo Marchese Filippo. Dalla partecipazione dell'imputato al cennato delitto, che non e' un reato-fine, non puo' dunque desumersi l'appartenenza all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

La circostanza invece, su cui occorre soffermarsi, ha come riferimento l'inaugurazione dell'esercizio della "Palermo-Carni", di proprieta' di De Lisi Antonino, cognato del Corona.

In tale occasione, secondo quanto ha riferito Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.258353), l'imputato, con atteggiamento che fu certamente notato da molti

presenti aveva abbracciato e baciato con trasporto Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda", personaggio al vertice dell'associazione mafiosa, dotato secondo la distorta logica mafiosa, di grande carisma per le sue leggendarie gesta criminose.

Pure significativa appare la circostanza, emersa in dibattimento, che il De Lisi, si fosse rivolto, per organizzare il rinfresco inaugurale del proprio esercizio commerciale - in cui abbondavano gli ospiti di provata fede mafiosa - al Corona, e che quest'ultimo si muovesse con grande familiarita', tanto da venire addirittura scambiato per il proprietario del locale.

E' evidente che i soli elementi descritti, benché certamente significativi, non appaiono rasserenanti ai fini della responsabilita' per il reato di associazione mafiosa, anche se l'accusa ha sostenuto che proprio la sua appartenenza a "Cosa Nostra" spiegherebbe la mancata uccisione per la rapina compiuta senza autorizzazione.

Tuttavia, anche tale elemento non appare del tutto convincente, dato che, così come e' avvenuto per Di Marco Salvatore, anch'egli risparmiato, e' ben possibile che la notizia della partecipazione del Corona non fosse pervenuta a Marchese Filippo.

Non resta dunque, in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, che assolvere

l'imputato per insufficienza di prove.

Per quanto concerne le imputazioni relative alla rapina allo scalo ferroviario Villabate-Ficarazzelli, si rinvia al capitolo XI ove l'episodio e' trattato anche sotto il profilo della responsabilita' penale.

Il Corona, per detti reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, va condannato alla pena ritenuta equa di anni 7 di recl. e L.3 milioni di multa (p.b. per 628 c.p. e cpv. II n.1 c.p. = anni 5 e mesi 8 di recl. e L.2.000.000 di multa + art.61 n.7 c.p. = anni 6 di recl. e L.2.200.000 di multa + aumento per art.81 cpv c.p. 1 anno di recl. e L.800.000 = anni 7 di recl. e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. alla condanna seguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. Alla condanna cosi' determinata, stante la pericolosita' sociale dell'imputato, segue, ai sensi di legge, la misura di sicurezza della liberta' vigilata (art.230 c.p.) per un tempo non inferiore ad anni 3. L'aumento di pena per continuazione va condonato, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. n.865/1986. In relazione all'imputazione concernente il capo 349 dell'epigrafe deve dichiararsi la non procedibilita' per assenza di querela, trattandosi di lesioni colpose.

Corona Orazio

Gli elementi di prova emersi a carico dell'imputato, non appaiono sufficienti per l'affermazione della sua responsabilita' in ordine ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente dalle dichiarazioni di Calzetta Stefano, le quali non hanno trovato altri riscontri.

Calzetta Stefano ha indicato in Corona Orazio uno dei componenti del gruppo criminale facente capo a Lo Jacono Pietro (Vol.11 f.402854).

Il Calzetta ha, altresì, affermato che l'attuale imputato consumava estorsioni in danno dei negozianti della zona della Stazione FF.SS. assieme a Mistretta Rosario e Di Pasquale Giovanni.

Buscetta ha collocato il Lo Iacono nella "famiglia" di S. Maria di Gesu', pertanto a questa dovrebbe appartenere anche l'imputato.

Si e' accertato, inoltre, che il Corona per sua stessa ammissione frequentava la sala da barba di Gatto Luigi, in via Torino, luogo di incontro di numerosi esponenti mafiosi.

I numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio depongono piu' per un inserimento in un contesto di delinquenza comune piuttosto che mafiosa.

In presenza di siffatto quadro, in cui l'assunto del Calzetta non risulta corroborato da altri riscontri probatori oggettivi, non resta che assolvere Corona Orazio in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

All'assoluzione in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 n.646, dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto.

Costantino Antonino

Costantino Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P. 71, 74 e 75 L.1975 N.685, ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai numeri 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa, per le imputazioni, di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Si e' protestato innocente asserendo di non conoscere il Calzetta e di aver intrattenuto con i suoi congiunti Vernengo soltanto normali rapporti di parentela, per altro saltuari, essendo egli da gran tempo residente in Francia pur recandosi abbastanza spesso a Palermo in visita presso i suoi familiari.

Il Costantino e' in realta' un affine dei Vernengo, in quanto cugino di Rosa Vernengo di Pietro, poiche' costei risulta sposata con Francesco Marino Mannoia, la cui madre Leonarda Costantino e' sorella del padre dell'imputato.

Secondo il Calzetta egli e' uno dei piu' intimi e fidati collaboratori dei Vernengo, per conto dei quali viaggiava spesso, soprattutto in Francia ed in Grecia, con il preciso incarico di trattare l'acquisto di sigarette di contrabbando e di droga, come allo stesso Calzetta confidato dai Vernengo.

Egli e' risultato in possesso di regolare passaporto, rilasciatogli dalla Questura di Palermo il 9 marzo 1973 e rinnovato il 7 marzo 1978 a richiesta del Consolato italiano di Bastia. I suoi frequenti viaggi risultano confermati dalle dichiarazioni da lui rese nel corso dei suoi interrogatori, avendo egli riferito di risiedere da parecchi anni in Francia, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e di recarsi spesso a Palermo per brevi periodi.

Il Calzetta, nonostante il Costantino sostenga di non conoscerlo, si e' mostrato molto bene informato sui suoi frequenti spostamenti. Ma ha altresì riferito un significativo episodio, comprovante il sicuro coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti gestito dai Vernengo.

Ha, infatti, dichiarato il Calzetta (Vol.73/F.P. f.221014-221015) che due giorni prima dell'uccisione

del fratello di Mafara Francesco (14 ottobre 1981), si era egli recato presso l'abitazione di Vernengo Pietro, in via Ponte Ammiraglio, avendo appreso che quest'ultimo era stato dimesso dal carcere. Nell'occasione aveva trovato ivi, intenti a conversare con il citato Vernengo, il cugino di costui Vernengo Ruggero, il Costantino e Sinagra Vincenzo classe 1952, detto "Tempesta".

Si era quindi presentato Mafara Francesco, subito apostrofato scherzosamente da Vernengo Pietro con l'epiteto "pezzo di merda". Cio' nonostante il Mafara si era avvicinato a tutti i presenti, baciandoli, e al momento di baciare il Costantino, torno' a baciarlo un'altra volta, accompagnando l'effusione con la frase testuale: "Baciamoci un'altra volta".

Rimasti per breve tempo tutti i presenti a conversare, il Calzetta era stato quindi lasciato in compagnia del solo Costantino, mentre gli altri si erano allontanati con il Mafara, ritornando senza costui dopo circa mezz'ora. Dopo tale episodio il Calzetta non aveva piu' rivisto il Mafara, che due giorni dopo era scomparso, mentre all'interno della Calcestruzzi Maredolce, era stato contemporaneamente
u c c i s o

fratello dello stesso Mafara.

L'episodio, come si e' detto, e' sintomatico dell'inserimento della posizione di rilievo del Costantino in seno all'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, come e' agevole intuire dal fatto che egli partecipa ad un incontro nel corso del quale il Mafara, anch'egli pienamente coinvolto nel traffico di droga (v. dichiarazioni Contorno e Buscetta), lo bacia per due volte, evidentemente la ragione del prestigio di cui il Costantino godeva, non essendo altrimenti interpretabile l'atteggiamento del Mafara, se non come manifestazione del desiderio di dimostrare il proprio rispetto e la propria sincerita' a persona che ben sapeva essere il braccio destro del Vernengo.

Essendo stato possibile, con riferimento alla data di uccisione del fratello del Mafara, stabilire che l'episodio narrato dal Calzetta si era verificato il 12 ottobre 1981, il Costantino ha sostenuto che in quell'epoca egli si trovava sicuramente in Francia e, precisamente, a Nizza, ove prestava servizio alle dipendenze di tale Roger Sabbagh.

Questi, spontaneamente presentatosi

all'istruttore, veniva in data 30 giugno 1984 assunto in qualita' di teste. Confermava l'assunto del Costantino, precisando che costui era stato alle sue dipendenze in qualita' di autista dal 25 settembre all'1 ottobre 1981, senza mai allontanarsi da Nizza, in tale periodo, per piu' di ventiquattro ore. Esibiva inoltre il teste taluni stampati dell'Istituto di previdenza sociale francese, asserendo che essi comprovavano il rapporto di lavoro del Costantino (Vol.86 f.439711-439713).

Tuttavia, disposte successivamente indagini, si apprendeva dalla Polizia francese che in realta' il Costantio aveva clandestinamente lavorato in Nizza alle dipendenze del Sabbagh non nell'autunno bensì nella primavera del 1981 e che non vi era traccia di tale rapporto, come detto clandestino, presso la Securite' Sociale (v. rapporto Criminalpol 6 novembre 1984, a Vol.143 f.468676).

Il Calzetta, in successivo interrogatorio, nel ribadire l'impegno dell'imputato, conosciuto anche col soprannome di Nino "occhialino", quale trafficante di droga addetto al reperimento della morfina di base utilizzata dai Vernengo nei loro laboratori (uno effettivamente scoperto in via Messina Marina, come esposto in altra parte della sentenza), ha aggiunto di averlo visto spesso in via Conte Federico, assieme ai

Graviano Filippo, Battaglia Giuseppe e Di Gaetano Giovanni, riunirsi in atteggiamenti sospetti nel cantiere dei Graviano.

Tali dichiarazioni del Calzetta, che appaiono dettagliate e dimostrano la conoscenza certa dell'imputato, del quale e' indicato anche l'abitazione, la professione del padre etc., sono state pienamente confermate da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456685), il quale ha riferito aver appreso dal Francesco Marino Mannoia, congiunto dell'imputato, che costui e' un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato a cio' istruito, insieme a tutti i Vernengo e a De Simone Antonino da Vernengo Antoino detto "u dutturi" proprio per la sua esperienza nel ramo.

Tali chiamate in correita', gia' autonomamente e reciprocamente riscontrantesi, appaiono vieppiu' credibili alla luce delle dichiarazioni dell'imputato il quale, non solo ha inspiegabilmente negato di conoscere il Calzetta, ma reso visibili dichiarazioni al dibattimento circa la sua attivita' all'estero di venditore ambulante.

Pero' di una sola attivita' all'imputato non ha fatto cenno, per quanto all'apparenza ben piu' blasonata di quelle umilissime asseritamente svolte:

quella di rappresentante per il territorio della Francia nord della Agrosicula s.p.a. (Rapp. G.d.F. del 18 aprile 1979) con sede in Palermo e presso lo studio del notissimo Mandalari Giuseppe.

L'omissione si spiega agevolmente, sol che si consideri che tale societa' e' interamente controllata dal coimputato Vernengo Giuseppe fratello di Pietro, egli consentiva la copertura necessaria per svolgere in Francia il ruolo descritto da Calzetta Stefano.

E' sintomatico poi che proprio nel 1981 allorché secondo l'accusa l'imputato aveva raggiunto il massimo coinvolgimento nei traffici illeciti il Costantino avesse acquistato un appezzamento di terreno in Pallavicino, zona in cui operava nel traffico degli stupefacenti Mutolo Gaspare della "famiglia" di Pertonna Mondello.

Non sembra che la dichiarata attivita' di venditore ambulante all'estero potesse consentirgli tale acquisto immobiliare, che non viene confiscato per l'assoluzione del reato di cui all'art.416 Bis C.P., apparendo frutto di profitti illeciti.

Un ulteriore elemento che completa definitivamente il quadro probatorio e' costituito dal coinvolgimento in un processo svoltosi a Napoli contro Cozzolini

Riccardo ed altri, tra cui Vernengo, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di De Simone Antonino, cognato dei Vernengo (Sen. Trib. Napoli del 5 luglio 1979, Vol.160/F.P. f.228167).

Il De Simone e' stato assolto perche' identificato per "Nino occhialino" del quale si parla nel rapporto ed in telefonate registrate, sotto il profilo che essendo cognato, non poteva essere l'interlocutore che, qualificandosi col citato soprannome chiede del cugino Vernengo Antonino.

Non v'e' dubbio, quindi, che gia' nel 1977 epoca a cui si riferiscono i fatti di quel processo, il Costantino, identificato soltanto ora come il cugino (anche se affine) del Vernengo era coinvolto nei traffici di costoro.

Le giustificazioni addotte dal Costantino circa i frequenti spostamenti in Grecia, asserita patria della moglie, ed in Francia sede della propria residenza, non possono essere ritenute del tutto verosimili, in un contesto di circostanze che, come si sta per vedere, non lasciano seri dubbi a proposito del suo coinvolgimento nei traffici di droga.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo indiscutibilmente provata l'appartenenza di Costantino

Antonino, tramite i Vernengo all'organizzazione criminale dedita alla illecita attività di produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilità per i reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Venendo alle imputazioni riguardanti i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, di cui pure il Costantino è chiamato a rispondere, non può dirsi emerso nel corso del procedimento penale alcun elemento per affermare la penale responsabilità dell'imputato.

Gli addebiti mossi nei confronti del Costantino da Calzetta Stefano e Contorno Salvatore riguardano, infatti, le attività criminali connesse col traffico degli stupefacenti.

Ne', naturalmente, i rapporti di familiarità o addirittura di parentela tra l'imputato ed i Vernengo sono, per se' soli, sufficienti ad individuare nel

Costantino un membro di associazioni criminali di tipo semplice o mafioso.

Infatti, se e' vero che il traffico degli stupefacenti e' interamente e direttamente controllato da "Cosa Nostra", e pur vero che non tutti coloro che sono coinvolti nel traffico sono "uomini d'onore". Peraltro, il rapporto di lontana affinita' con il Vernengo, gia' giustificherebbe una certa affidabilita'.

Comunque, decisivo ai fini del convincimento della Corte e' il comportamento descritto dal Calzetta secondo cui i Vernengo ed il Mafara si appartavano per discutere di qualcosa, presumibilmente fatti di mafia, che ne' quest'ultimo ne' l'attuale imputato potevano sentire pur essendo vicino al gruppo Vernengo nell'ambito degli stupefacenti.

Pertanto, nei confronti del predetto imputato non puo' che pronunciarsi l'assoluzione in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, per non avere commesso il fatto.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Costantino Antonino va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla

capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L.685 del 1975: anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.685 del 1975 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 l cpv. L.685 del 1975 = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per la continuazione = anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa altresì opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, parte prima, N.1 C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cristaldi Salvatore

Cristaldi Salvatore e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22, 17 e 40 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Cristaldi per i capi n.13 e 22 dell'epigrafe, in essi rispettivamente assorbiti i capi 17 e 40.

Invero, da una serie di circostanze oggettive puo' facilmente evincersi l'appartenenza di Cristaldi Salvatore all'organizzazione criminale dedita all'illecita attivita' di produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Particolare rilievo assume a questo riguardo, grazie alle espletate intercettazioni telefoniche, una telefonata che risulta intercettata la sera del 14 maggio 1982 tra Mutolo Gaspare, noto trafficante di droga, e Condorelli Domenico (Vol.63/R f.072848), nel

corso della quale e' emerso che quest'ultimo stava inviando a Palermo due suoi emissari, per ottenere dal Mutolo "una cosa", certamente droga, da portare a Catania (Vol.63/R f.072850).

Dagli effettuati servizi di appostamento si e' potuto accertare che i due personaggi inviati dal Condorelli erano Maugeri Nicolo' e, appunto, Cristaldi Salvatore (Vol.12/R f.060748 - 060749).

Orbene, l'imputato, nel tentativo di giustificare il suddetto viaggio a Palermo, ha fornito al G.I. una versione dei fatti in vero poco credibile.

Ha asserito, infatti, di essersi recato a Palermo solo per fare compagnia al suo amico Maugeri Nicolo', inviato da Condorelli a chiedere a Mutolo Gaspare occasioni di lavoro per le sue pale meccaniche.

La "cosa" di cui si parla nella conversazione telefonica sarebbe stata, nella versione di Cristaldi, un regalo per il figlio di Condorelli (Vol.5/R f.058788).

Alle contestazioni del G.I. concernenti la circostanza che durante tutto il dialogo telefonico mai si e' fatto cenno alle inoperose pale meccaniche del Maugeri, parlandosi invece di questa misteriosa

"cosa" il Cristaldi, naturalmente, non ha potuto opporre argomentazione alcuna.

Altro importante elemento che contribuisce a rendere certa l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale dedito al traffico degli stupefacenti, e' la notevole familiarita' fra lo stesso e Campanella Calogero il quale, come puo' leggersi, in altra parte di questo provvedimento, e' risultato essere dedito al traffico di stupefacenti, nonche' tesoriere del "clan" dei Santapaola e che, per ammissione dello stesso Cristaldi era solito cenare e soggiornare a casa di quest'ultimo (Vol. 5/R f.058790).

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza del Cristaldi Salvatore alla associazione criminosa finalizzata al traffico degli stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22, in essi assorbiti i capi 17 e 40 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne l'imputazione di associazione per delinquere di cui all'art.416 C.P. deve precisarsi come, dal contenuto della ricordata telefonata tra Condorelli e Mutolo puo' agevolmente trarsi la conclusione che soltanto uno dei due

emissari inviati a Palermo per prendere la droga risulta essere "uomo d'onore" ("e' come me e come te", riferisce il Condorelli al suo interlocutore), essendo l'altro semplicemente un caro amico del mafioso catanese (Vol.63/R f.072850).

Gli espletati accertamenti di P.G., hanno consentito di accertare con sicurezza che tale "uomo d'onore" era, tra i due, il Maugeri, condannato, come puo' leggersi in altra parte di questo provvedimento, per i delitti di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P.

Il Cristaldi, dunque, ragionando per esclusione, era una di quelle persone seguite da membri dell'organizzazione mafiosa, molto vicine ed in procinto di entrarvi e percio' ugualmente affidabili.

Proprio perche' in ogni caso costoro non danno un contributo causale alle attivita' associative, pare conforme a giustizia assolvere l'imputato dal reato di cui all'art.416 C.P. per insufficienza di prove.

Accertato che il Cristaldi si trovava ristretto in carcere sin dal ...Luglio 1982, data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge "La Torre", in mancanza di comportamenti dai quali possa desumersi all'interno dell'istituzione carceraria un qualsiasi apporto ai fini dell'associazione mafiosa, detto imputato in ordine al

reato di cui all'art.416 Bis C.P. va assolto per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Cristaldi Salvatore va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L.N.685 del 1975; anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975 N.685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa piu' aumento di un mezzo per art.74 I cpv. L.1975 N.685 = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa altresì opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 parte prima N.1 C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cristaldi Venerando

Cristaldi Venerando e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe.

Per questi delitti e' emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Sono riscontrabili infatti, a supporto delle affermazioni del G.I. di Palermo in relazione all'appartenenza del Cristaldi alla famiglia catanese di Santapaola Benedetto, vari episodi assai significativi.

Innanzitutto, nel corso di una perquisizione effettuata il 22 aprile 1982 nella abitazione palermitana di Mutolo Gaspare, noto mafioso dedito in concorso con i gruppi criminali catanesi a traffici di stupefacenti, venne tra le altre cose ritrovata una lettera (Vol.1/R f.057427) - che in

dibattimento il Cristaldi ha riconosciuto come propria - con la quale esprimeva nei confronti del Mutolo stima ed affetto particolari.

A questa prima circostanza, significativa degli stretti rapporti intercorrenti tra Cristaldi Venerando e Mutolo, rapporti con ogni probabilita' a loro volta indicativi di una certa familiarita' tra l'imputato e le cosche mafiose, si aggiungono altri definitivi elementi di prova a carico del Cristaldi.

Grazie alle disposte intercettazioni telefoniche si e' infatti potuta dimostrare con certezza la sussistenza di legami dell'imputato con la "famiglia" catanese dei Santapaola, solo cosi' possono, per esempio, trovare spiegazione alcune telefonate in uscita dalla Casa Circondariale di Catania con le quali, rispettivamente, il Cristaldi informava la propria madre di trovarsi in compagnia di "Ninuzzo" (Santapaola Antonino) (Vol.63/R F.073034), e mandava al coimputato Campanella Calogero i saluti dello stesso Santapaola (Vol.63/R F.073057).

Quello stesso Campanella Calogero che e' risultato, a seguito delle compiute indagini, aver

rimesso quale tesoriere del "clan" catanese, del denaro a favore di Cristaldi Antonino (Vol.70/R f.075057-75058) e di altri detenuti membri del gruppo Santapaola.

L'episodio principale tuttavia, in chiave probatoria, e' quello che, avente come sfondo sempre la Casa Circondariale di Catania, vede come protagonisti Cristaldi Venerando e Ferlito Alfio.

Un giorno infatti, nel rientrare dall'ora d'aria, il Cristaldi apostrofando il Ferlito (grosso nome della criminalita' organizzata catanese, appartenente a cosca rivale a quella dei Santapaola), lo ingiurava pesantemente e a gran voce.

Basterebbe solo questo fatto - che il Cristaldi asserisce di non ricordare, smentito pero' dai numerosi testi escussi (Vol.49/R f.069753 - 069758 - 069756 - 069585) - per affermare la colpevolezza dello stesso in ordine ai reati di cui e' accusato.

Risulta impensabile, infatti, che il Cristaldi potesse in tal modo rivolgersi ad un personaggio del calibro Ferlito Alfio, se non in forza del sostegno di un gruppo molto forte quale appunto quello rivale dei Santapaola.

Per tutte le svolte considerazioni ed in presenza di siffatti elementi, e' evidente come l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra" non possa seriamente essere messa in discussione, ne va pertanto affermata la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso acrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' precisato, visti i criteri indicati dall'art.133 C.P., Cristaldi Venerando va condannato alla pena di anni 7 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, I e IV comma C.P. anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi determinata comporta le pene accessorie

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Croce Alfredo

Croce Alfredo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a questi delitti, gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente da quanto affermato da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato altri riscontri.

Orbene, dalle sole dichiarazioni pur attendibili del coimputato Contorno, secondo le quali l'imputato fa parte (nella qualita' di "spiccia-faccende") della famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.456535-456667), e' coniugato con tale Zarccone Ida (Vol.125 f.456667), e, fatto significativo, sarebbe stato cresimato da Greco

Salvatore, detto il "senatore", non puo' trarsi con certezza la conclusione circa l'appartenenza del Croce all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

In particolare, per quanto riguarda il fatto, ammesso dall'imputato, che padrino dello stesso e' stato Greco Salvatore, pur non sfuggendo alla Corte i particolari significativi attribuiti, nell'ambito degli ambienti e della cultura mafiosi, a siffatte circostanze ed ai vincoli che tale rapporto produce, tale elemento a giudizio della Corte, non puo' assumere il valore di concreto riscontro probatorio alle dichiarazioni di Contorno, per carenza di univocita'.

Ne', logicamente, il complesso delle prove a carico dell'imputato puo', infine, essere integrato dagli elementi raccolti a carico dei propri fratelli Domenico e Giorgio, anch'essi indicati quali personaggi mafiosi da altri coimputati "pentiti". Risulta dunque evidente, non essendo emersi in sede dibattimentale altri riscontri di alcun tipo, come, in presenza di un siffatto quadro, i cui elementi non sono stati corroborati da altre prove oggettivamente apprezzabili, in coerenza con criteri di valutazione della prova espressi al cap.XII, non resti che assolvere Croce Alfredo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Croce Domenico

Croce Domenico e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittogli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Per questi delitti e' emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale del Croce.

Invero, l'affiliazione del Croce Domenico al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Calzetta Stefano, il quale sia in sede istruttoria (F.P. f.221038, 221039), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.79 f.0311055), lo ha indicato come intimo amico degli Zanca, come persona molto rispettata da Alfano Paolo - circostanza questa assai significativa, ove si pensi che detto Alfano e' certamente uno degli esponenti di maggior rilievo della "famiglia di Corso dei Mille" - e lo ha qualificato infine come: "certamente mafioso".

Dalle deposizioni di un altro "collaboratore", Federico Antonino, rese al giudice istruttore di

Palermo, si apprende che, in occasione dell'uccisione del fratello di questi Federico Domenico, costui era stato piu' volte avvicinato da Croce Domenico, che all'epoca gestiva una autocarrozzeria in via Giafar, il quale, per scoraggiarne la costituzione di parte civile nel processo contro tale Fiumefreddo, nel frattempo incolpato, dell'omicidio di suo fratello, aveva lasciato intendere di essere a conoscenza che l'autore del delitto non era il Fiumefreddo, ma altra persona.

Tutto cio' dimostra come il Croce, informato di cose che soltanto a una persona ben inserita nell'organizzazione criminosa poteva essere nota, abbia con certezza fatto parte di "Cosa Nostra".

Ulteriore conferma dell'appartenenza del Croce all'associazione criminale, e' data dal fatto che lo stesso, come Federico Antonino ha riferito, piu' volte aveva invitato quest'ultimo a scaricare sigarette di contrabbando (Vol.79 f.437600).

Da altre numerose fonti processuali, per tutte Buscetta e Contorno e' accertato che anche il contrabbando di tabacchi, prima dell'esplosione del traffico di stupefacenti, era un'attivita' controllata e diretta da uomini di "Cosa Nostra" e da altre

organizzazioni campane. Da cio' si trae, quindi, un ulteriore indizio nei confronti dell'imputato, il quale si dedica ad attivita' delinquenziali inserite nel programma criminoso dell'associazione.

Sempre in sede istruttoria, Contorno Salvatore ha, infine, ribadito che l'imputato Croce Domenico e' membro della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456535), quest'ultima indicazione, si badi bene, non deve affatto ritenersi un elemento che svaluti il contenuto probatorio della circostanza, sol perche' in contraddizione con quanto prima affermato da Calzetta Stefano circa l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille.

Infatti, la sostanziale unitarieta' di "Cosa Nostra" e delle "famiglie" in cui essa e' suddivisa, non fa assumere alcuna rilevanza all'errore o alla discordanza sulla "famiglia" d'appartenenza.

Peraltro, v'e' da considerare che eventuali imprecisioni di Calzetta sulla struttura organizzativa dell'associazione mafiosa sono pienamente giustificabili, atteso che egli e' un "esterno" al sodalizio e riferisce tutto cio' che cade sotto la sua percezione.

Suggella il quadro probatorio raccolto l'accertamento, a seguito delle espletate indagini bancarie, di rapporti dell'imputato con i Greco

e con altri appartenenti alle cosche mafiose.

Di tali rapporti si citano i piu' significativi:

- a) Ha negoziato l'assegno bancario nr.07313494210 di lire 7.500.000, tratto da Greco Salvatore cl.1927 sul proprio c/c nr.28387/20, versandone in parte l'importo sul c/c nr.41788, intestato a Croce Vincenzo, nato a Palermo il 24-3-1960 presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
- b) Ha negoziato l'assegno bancario nr.023516804 di lire 3.000.000, tratto da Greco Salvatore, mediante versamento nel c/c nr.41788 intrattenuto da Croce Vincenzo presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
- c) Ha tratto sul proprio c/c nr.49632/10 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.24 di Palermo - l'assegno nr.01 079 4452 del 5.10.1979 di lire 2.200.000, all'ordine di tale Taormina Gaspare che l'ha girato a Palermo il 4.11.1935.
- d) Ha negoziato i seguenti assegni:

n.1071355 del 15.12.1981 di lire 2.000.000;

n.1071356 del 15.12.1981 di lire 2.500.000,

tratti da D'Angelo Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933 sul c/c nr.8425/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco.

- e) Ha ricevuto l'assegno nr.1341206 del 12.7.1976 di lire 200.000, tratto da Greco Michele fu Giuseppe nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Croce Domenico alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittogli ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Croce Domenico va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa

adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1° e 4° comma c.p. = anni 4 di reclusione + aumento di 1/3 per art.416 bis 6° comma c.p. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 c.p. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 6 di reclusione)

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' inflitta comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.229 c.p., che il condannato, scontata la pena inflitta, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Vengono condonati mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione in relazione all'art.416 C.P.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Croce Giorgio

Croce Giorgio e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a questi capi d'imputazione, gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato alla associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente da quanto affermato da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato alcun altro riscontro.

In particolare, Contorno ha indicato - intendendo cosi' dimostrare una certa familiarita' con il Croce - nell'imputato uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456535), ne ha riconosciuto, in istruttoria, la fotografia (Vol.125

f.456604), ha fornito descrizione delle fattezze somatiche della di lui moglie tale signora Faraone, donna dal viso lentigginoso (Vol.125 f.456667).

Ha infine precisato, come il Croce sia stato assunto alle dipendenze dell'AMAT, per interessamento di Greco Salvatore; e' opportuno con riguardo a quest'ultima circostanza precisare, tuttavia, come l'imputato abbia dimostrato di essere stato assunto presso l'AMAT in seguito al regolare superamento di un pubblico concorso, e non per chiamata diretta come pure molti colleghi.

In sede dibattimentale, pur avendo il Contorno confermato di conoscere il Croce, non sono emersi altri riscontri di ordine probatorio, anche in relazione alle rivelazioni di altri imputati "collaboratori", a proposito dell'appartenenza del Croce ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Risulta dunque evidente, in presenza di un siffatto quadro, che gli elementi di cui si e' in possesso, che pure potrebbero costituire valide ipotesi accusatorie, per non essere corroborati da alcun altro riscontro oggettivo di affiancare alle

rivelazioni di Contorno, non sono di per se' soli idonei ad affermare la penale responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli.

Non resta pertanto che assolvere Croce Giorgio in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Cucina Luigi

Con rapporto giudiziario della Questura di Palermo del 20 agosto 1984 , Cucina Luigi veniva denunciato e tratto in stato di arresto, unitamente a Messina Pietro, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Cusimano Giovanni, imputato nel presente procedimento del reato p.e p. dall'art.416 bis C.P.;

. Si riferiva in rapporto che i predetti, pedinati da personale dipendente, verso le ore 12,00 di quello stesso giorno, erano stati visti dirigersi su una Fiat 126 di colore bianco verso la sommità della collina retrostante lo stabilimento "Coca-Cola" di Partanna Modello, ed ivi contattare il latitante Cusimano Giovanni.

Cucina Luigi e Messina Pietro venivano, pertanto, tratti a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del reato loro ascritto al capo 431 dell'epigrafe.

Nel rinviare ad altra parte della sentenza per quanto concerne il Messina, deve qui affermarsi

la responsabilita' del Cucina Luigi per il reato contestatogli.

Si riferisce nel cennato rapporto che il Messina ed il Cucina, scesi dalla vettura Fiat 126 , dettero agli agenti la netta impressione di essersi recati in quel posto allo scopo di prendere contatto con il Cusimano (Vol.15/RB f.134966-134967).

Stante cio', nessun credito possono ricevere le lacunose, contraddittorie e inconsistenti difese tentate dai due coimputati, volte a presentare l'incontro come casuale.

Basti rilevare che, mentre il Cucina ha dichiarato di essersi servito, unitamente al Messina, per portarsi presso lo stabilimento "Coca-Cola", di un'auto Fiat 126 bianca guidata da un non meglio precisato amico di nome "Mario" (Vol.15/RB f.134959), il Messina ha parlato, al riguardo, di un amico di cui non ha saputo fornire le generalita', il quale con una "Renault 5" azzurra avrebbe accompagnato i due alla ricerca del fantomatico "Mario".

Inoltre, mentre secondo la versione del Messina, i due sarebbero rimasti insieme al

conducente della "Renault 5" finche', incontrato il Cusimano, si trasferirono sulla Fiat 126 di questi; per il Cucina essi sarebbero stati lasciati dall'amico Mario nei pressi dello stabilimento, ove solo dopo alcuni minuti avrebbero incontrato il Cusimano (Vol.15/RB f.134915-134916).

Deve osservarsi, anche, che, all'interrogatorio reso davanti al G.I. di Palermo, l'1 settembre 1984, Cucina Luigi ha per la prima volta menzionato, quale primitivo destinatario della visita dei due imputati in quel 20 agosto 1984, un certo Caronia, del quale pero', non si fa alcun cenno nelle dichiarazioni del Messina, ne' in quelle precedenti dello stesso Cucina.

Ora, la palese contraddittorieta' delle surriferite ricostruzioni dimostra - ad avviso della Corte - che Cucina Luigi e Messina Pietro erano pienamente consapevoli del fatto che il Cusimano fosse ricercato dall'Autorita'.

Le cennate inconsistenti argomentazioni appaiono, infatti, frettolosamente apprestate al solo fine di dissimulare l'effettiva illecita finalita' dell'incontro con il Cusimano, che era

evidentemente quella di aiutare quest'ultimo nel sottrarsi alla cattura, pur continuando ad occuparsi, tramite i predetti, di attivita' inerenti ai lavori della sua villa.

Cucina Luigi dev'essere, pertanto, dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 431 della rubrica e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., condannato alla pena che si stima equa, di anni di due di reclusione.

La pena come sopra inflitta va interamente condonata sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. del 16 dicembre 1986 n.865.

Cucuzza Salvatore

Cucuzza Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso del processo, deve essere affermata la responsabilita' dell'imputato per i delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, oltre che per il tentato omicidio di Contorno Salvatore.

Buscetta ha indicato nell'imputato, conosciuto in carcere intorno agli anni 1974-75, il capo della "famiglia" del Borgo, subentrato, quale uomo particolarmente gradito ai "Corleonesi" a Cancelliere Leopoldo (Vol.124 f.450007) nella veste di "reggente" della cosca.

La ricostruzione che il Buscetta ha fatto del graduale riassetto dell'organizzazione mafiosa dopo le lacerazioni prodotte dalla "guerra di mafia"

si e' dimostrata, come si e' detto nella parte generale, del tutto attendibile e confortata dalle risultanze processuali.

Nessuna ragione, dunque, sussiste per dubitare della veridicita' delle proposizioni accusatorie del Buscetta.

Anche Contorno Salvatore, nel tracciare l'organigramma delle cosche mafiose, ha indicato il Cucuzza come il capo della "famiglia" del Borgo (Vol.125 f.456540), frequentatore abituale, nel periodo estivo, unitamente ai ben noti Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda", Greco Leonardo, Lucchese Giuseppe, i Prestifilippo ed altri, della villa di Greco Michele e Greco Salvatore in Casteldaccia.

Nel Cucuzza Contorno ha, inoltre, riconosciuto una delle persone che attentarono alla sua vita nel 1981 a Palermo, e, precisamente, il guidatore dell'autovettura Volkswagen Golf di colore verde, che seguiva la moto con a bordo "Scarpazzedda", autore materiale del tentato omicidio.

Ora, la presenza del pervenuto tra gli autori dell'agguato, uno degli episodi piu' rilevanti della c.d. "guerra di mafia", comprova l'appartenenza del

medesimo allo schieramento del gruppo emergente e fornisce un prezioso riscontro alle dichiarazioni del Buscetta, confermando il ruolo primario del Cucuzza all'interno di "Cosa Nostra".

In aggiunta agli elementi sopra esposti devono, altresì, richiamarsi quali ulteriori circostanze indizianti i rapporti che reiteratamente l'imputato ha intrattenuto con persone ed imprese rientranti nel circuito mafioso quali l'impresa Di Maria, dei fratelli Graziano; l'impresa Federico, appartenente al Greco, Prestifilippo, Buffa, Di Pace, Bisconti, Teresi Giovanni; la SESPÀ di Seidita Antonino e Spadaro Giuseppe (F.P. f.226866).

Eloquente è anche, in tal senso, la negoziazione da parte di Alioto Giuseppa, moglie del Cucuzza, nel 1981, di un assegno di lire 4.000.000, tratto sul conto corrente della "Edil-ceramica" s.n.c. da Tinnnirello Gaetano, imputato nel presente processo; e da parte di Cucuzza Domenico, fratello e socio del prevenuto, nel 1982, di un assegno circolare di lire 5.000.000, emesso dalla C.C.R.V.E., a richiesta dell'ASPO (Associazione Siciliana Produttori

Ortofrutticoli) controllata da famiglie mafiose di spicco (F.P. f.226866), e nel cui consiglio direttivo era Greco Salvatore cl.1927, anch'esso imputato nel presente procedimento.

Definitiva riprova della validita' delle considerazioni svolte, infine, e' la evidente sperequazione tra l'attivita' lavorativa dichiarata dall'imputato e l'entita' dei redditi in capo allo stesso accertati.

Invero, per sua stessa ammissione (F.P. f.226865-226866), il Cucuzza avrebbe, nel giro di soli sei mesi (agosto '80 - febbraio '81), e partendo da un capitale minimo (Vol.22/F f.015355), raggiunto una posizione di invidiabile agiatezza, tanto da poter disporre, insieme al fratello, della non trascurabile somma di lire 120-130 milioni.

Cio' che manifestatamente rileva - a giudizio della Corte - e' l'illiceita' di tali proventi.

Infine non puo' tralasciarsi che l'imputato era socio della G.M.G. s.r.l. i cui uffici e mezzi erano situati all'interno della Edilferro, le cui vicende societarie, come e' esposto in altre parti della sentenza (cap. II, III, XII), hanno seguito gli sviluppi delle dinamiche interne dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra";

L'ingresso del Cucuzza nel circuito imprenditoriale mafioso e' ulteriormente dimostrato dall'affidamento di commesse inerenti all'attivita' agrumeria dell'A.S.P.O., di cui e' prova il citato assegno di 5 milioni di lire ricevuto dal fratello e socio Cucuzza Domenico, nonche' i rapporti con i Tinnirello di Corso dei Mille, comprovati dagli assegni dell'Edilceramica s.n.c.;

Il coinvolgimento, poi, dell'imputato nel processo per l'omicidio di La Corte Angelo, maturato nell'ambito di una associazione operante nella zona di cui l'imputato e' indicato come "reggente", indipendentemente dall'esito, evidenzia i rapporti con i coimputati Calista Gaetano, condannato da questa Corte per l'appartenenza alla medesima associazione.

La difesa ha rilevato che colui che era indicato come il "rappresentante" della "famiglia" del Borgo, Cancelliere Leopoldo era deceduto il 6 dicembre 1982 e che il Cucuzza e' stato arrestato il 19 settembre 1983, per cui in ogni caso, anche a voler dare per ammessa la tesi dell'accusa la sua "reggenza" era durata ben poco tempo.

In realta', Buscetta ha dichiarato di aver conosciuto il Cancelliere, quando gia' vecchio e

malandato stava su una sedia a rotelle, per cui non e' pensabile, in relazione a tanti altri esempi di anziani destituiti dalle cariche direttive (v. per tutti Geraci Antonino, "Nene'), che si sia attesa la morte del "rappresentante" per legittimare la successione del Cucuzza.

Comunque, il predetto e' stato assolto da tutti gli omicidi della "guerra di mafia", contestatigli per la sua qualifica direttiva e per il contributo fornito con la sua partecipazione all'attentato a Contorno Salvatore, per le considerazioni svolte nella parte finale del cap. IV sulla responsabilita' in generale per i suddetti omicidi.

In conclusione, Cucuzza Salvatore dev'essere dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati per continuazione.

Nel rinviare, per quanto attiene alla sussistenza delle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione, alla parte generale del presente procedimento, deve precisarsi che ricorrono nella specie i presupposti previsti dal secondo comma dell'art.416 bis C.P., essendo emerse con evidenza, al lume degli elementi di prova acquisiti, la posizione preminente del Cucuzza in seno all'organizzazione mafiosa.

L'imputato e' stato, altresì, ritenuto, in altra parte della sentenza, colpevole dei reati di cui ai capi da 101 a 105, unificati sotto il vincolo della continuazione al reato di cui al capo 10.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P. Cucuzza Salvatore va pertanto condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo, di anni 8 di reclusione e lire 10;000.000 di multa (p.b.per gli artt.56, 575 e 577 n.3 C.P. = anni 12 di reclusione + aumento per art.112 C.P. = anni 12 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv C.P. = anni 18 di reclusione e lire 10.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione pertetua dai pubblici uffuci e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi del'art. 230, u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento della spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i delitti ascritti all'imputato ai capi di cui ai nn.13 e 22, deve osservarsi che pure in presenza di elementi indiziari di non poco peso, quali le dichiarazioni di Buscetta e Contorno, secondo cui le dette famiglie mafiose operanti in Palermo hanno esteso il proprio ambito di attivita' anche al redditizio settore del commercio di stupefacenti, non puo' dirsi provata, in difetto di sicuri riscontri, la responsabilita' del Cucuzza nel traffico di sostanze stupefacenti, ne' la finalizzazione del sodalizio criminoso di cui quest'ultimo faceva parte, alla realizzazione di profitti attraverso il commercio di droga.

L'imputato deve essere, pertanto, assolto dai reati contestatigli ai capi 13 e 22 della rubrica, per insufficienza di prove.

Cusimano Giovanni

Cusimano Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10 13 e 22 dell'epigrafe.

I numerosi elementi raccolti a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria, dimostrano l'appartenenza del medesimo alla "famiglia" mafiosa di Riccobono Rosario, conducono ad affermare la responsabilita' per tutti i reati contestati.

Il Cusimano interrogato dal G.I. di Palermo il 29 agosto 1984, ha dichiarato di non conoscere il Riccobono, di averne soltanto sentito parlare. Tale assunto risulta smentito oltre che dall'incauto uso del nome confidenziale "Saro" nel corso dell'interrogatorio, per designare il Riccobono (Vol.17/RB f.135719), dall'avvenuta identificazione, nell'ottobre '81, del Cusimano, mentre a bordo di un'auto intestata a Vitamia Rosalia, moglie di Riccobono Rosario, attendeva Mancuso Mariano presso l'abitazione della cognata del nominato Riccobono Rosario.

Del tutto inverosimili sono apparse le spiegazioni addotte al riguardo dal prevenuto, secondo cui la Vitamia, incontrando casualmente i due al bar e vedendoli in difficoltà' perche' appiedati, avrebbe spontaneamente offerto la propria auto.

Qualche settimana dopo, il Cusimano veniva fermato per un controllo insieme a Romano Matteo su un'autovettura "Alfa 6", dal Riccobono acquistata e fittiziamente intestata a Giunta Antonino (Vol.1/RB f.130041).

Il Cusimano ha dichiarato al G.I. di aver in quella circostanza, accompagnato il Romano, il quale intendeva acquistare la cennata autovettura; cio' che - si osserva - appare scarsamente conciliabile con quanto precedentemente riferito dall'imputato circa l'episodio dei suoi rapporti con il Romano (Vol.17/RB f.135713).

La posizione del prevenuto rispetto al gruppo criminale del Riccobono - già' intuibile per la verità', alla luce delle vicende appena svolte - è' chiarita dalle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco e, prima ancora, dalle circostanze dell'arresto, nel febbraio 1982, del noto esponente mafioso Mutolo Gaspare.

Il 2 febbraio di quell'anno, infatti, il Cusimano veniva fermato in Catania dalla Polizia, unitamente al Mutolo, a Pedone Michelangelo e al catanese Condorelli Domenico. Perquisita la casa del Condorelli, veniva trovato De Caro Carlo, nipote del Mutolo, il quale, piu' tardi, in sede dibattimentale ha dichiarato (Dib.Vol.161 f.075196) che Cusimano Giovanni, Mutolo Gaspare, Pedone Michelangelo ed egli stesso erano partiti da Palermo con due auto per recarsi a Catania ed ivi incontrare il Condorelli.

Il De Caro non si diceva pero', in grado di precisare le finalita' dell'incontro, tuttavia, se si considera che il Mutolo, detenuto in regime di semiliberta' presso la Casa Circondariale di Teramo, decise, approfittando di un permesso concessogli per recarsi a Palermo, di incontrarsi a Catania con un esponente di spicco della malavita locale; e se si tiene altresì presente che, sottoposta a perquisizione l'auto del Mutolo, i cani antidroga della Guardia di Finanza segnarono l'esistenza di droga nel portabagagli, droga non rinvenuta perche' probabilmente in quel momento gia'

prelevata (Vol.20/R f.062705), ci si convince che le ragioni del cennato viaggio a Catania erano completamente diverse da quelle, assolutamente banali e inattendibili, che i protagonisti hanno in seguito rappresentato all'Autorita' Giudiziaria.

La natura del legame che unisce il Cusimano alla "famiglia" di Riccobono Rosario emerge, pero', definitivamente dalla deposizione dell'imputato, Gasparini Francesco, arrestato nel 1981 a Parigi in possesso di 4,6 Kg. di eroina, e interrogato su commissione rogatoria dall'Autorita' Giudiziaria francese.

Il predetto, in passato attivo come "corriere" per la "famiglia" di Riccobono (Vds. la lettera inviategli dopo l'arresto da Mutolo Gaspare, Vol.59/R f.071728), riconosceva in fotografia nel Cusimano Giovanni l'autista e uomo di fiducia di Riccobono Rosario e precisava che, durante un incontro nell'appartamento di Mutolo, tra il Riccobono, Koh Bah Kin, grosso commerciante di droga, imputato anch'esso nel presente procedimento, e il catanese Santapaola Benedetto, il Cusimano aveva avuto il compito di controllare tutta la zona, avvalendosi, a tal fine, di individui a lui subordinati (Vol.59/R f.071739).

Le indicazioni del Gasparini, lungi dall'essere - come la difesa dell'imputato assume - frutto d'immaginazione, costituiscono un elemento probatorio non trascurabile e trovano puntuale riscontro nei fatti obiettivi ed incontestabili sopra esposti.

Di contro, nessuna conferma processuale ha ricevuto la recisa affermazione fatta dal De Caro al dibattimento (Dib. Vol.161 f.075200), secondo cui il Cusimano non apparterebbe alla "famiglia" Riccobono. Puo' osservarsi, al riguardo, che, come lo stesso De Caro non manca di rilevare (Dib. Vol.161 f.075187), e come emerge, del resto, nitidamente dalle risposte rese dal medesimo all'udienza del 19 dicembre 1986, il De Caro non aveva all'interno della "famiglia" di Riccobono Rosario il benché minimo peso, e non poteva, pertanto, conoscere la struttura né le attività criminali. In ogni caso appare evidente il tentativo di De Caro di agevolare con le sue dichiarazioni l'odierno imputato.

Il Cusimano è stato alle dipendenze della Calcestruzzi Arenella s.r.l., società controllata dal Riccobono attraverso il cognato Vitania Paolo, e a prescindere dalle dichiarazioni di De

Caro, con la sua condotta in piu' di un episodio o come autista, o come guardiaspalle, o come dirigente di un servizio di sicurezza nel corso di una riunione ove si trattano affari di stupefacenti, o come accompagnatore del Mutolo a Catania, mostra di fornire un indispensabile contributo all'associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti della "famiglia" di Pertonna Mondello.

In conclusione, stante l'accertata partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso facente capo a Riccobono Rosario, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di attivita' illecite, tra cui, segnatamente, il traffico di stupefacenti, Cusimano Giovanni va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1,10, 13 e 22 della rubrica, unificati tra loro per continuazione, rispettivamente, i reati di cui ai capi 1 e 10, nonche' quelli di cui ai capi 13 e 22.

Per quanto concerne la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione, si rimanda alla parte generale del presente procedimento, precisando in questa sede, che deve essere applicata l'aggravante di cui all'art.74, 1 cpv. L.22 dicembre 1975 n.685, trattandosi - come e' emerso dagli atti - di traffico di droga svoltosi su grande scala e per ingenti quantita'.

Deve, invece, in difetto di qualsiasi prova, reputarsi inconsistente l'aggravante di cui al 2 cpv. dell'articolo citato, erroneamente indicata nel dispositivo come II comma.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, pertanto, condannato alla pena, adeguata alla gravita' dei fatti e alla pericolosita' del reo, di anni 16 di reclusione e lire 90 milioni di multa (p.b. per l'art.416 bis, 1 e 4 co. C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art.416 bis, 6 co. C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 n.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per l'art.7 L.575/65 sost. art.18 L.646/82 = anni 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione; p.b. per l'art.71, L.685/75 = anni 4 di reclusione e lire 30 milioni di multa + aumento di 1/3 per l'art.74 n.2 L.cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 40 milioni di multa + aumento di 1/2 per l'art.74, 1 cpv., L. cit. = anni 8 di reclusione e lire 60 milioni di multa + aumento per l'art.81, cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e di lire 90 milioni di multa).

La pena come sopra inflitta, va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865, nella misura di 1 anno, relativamente all'aumento per continuazione in ordine al reato di cui all'art.416, C.P..

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitta va aggiunta la misura detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cusimano Pietro

Cusimano Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Il prevenuto e' stato indicato da Contorno Salvatore come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Tale proposizione accusatoria, tuttavia, non appare sorretta da un quadro probatorio sufficientemente sicuro si' da poter fondare un'affermazione di colpevolezza.

Le affermazioni di Contorno, formulate dinanzi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456585, 456568) e nel dibattimento restituiscono, invero, del Cusimano un'immagine non certo priva di ombre.

Contorno ha, infatti, dichiarato, nel corso dell'istruttoria formale, di conoscere da lungo tempo il Cusimano e di saperlo inserito nella "famiglia" di Ciaculli, pur non ritenendolo piu', causa l'eta' avanzata, un membro di questa; ha precisato, altresi', che il Cusimano gli fu presentato come "uomo d'onore" da Greco Michele, Castellana Giuseppe ed altri.

In sede dibattimentale le predette proposizioni sono state parzialmente modificate: l'imputato e' stato presentato come "uomo d'onore" ancora attivo in veste di "basante"; mentre non ha ricevuto conferma la sopra cennata circostanza della presentazione quale "uomo d'onore" del Cusimano a Contorno ad opera di Greco Michele e Castellana Giuseppe.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Contorno, sebbene verosimili, stante la profonda conoscenza che a questi deve riconoscersi della realta' mafiosa descritta, manchino di adeguato riscontro probatorio.

Nessun altro elemento e' stato infatti, acquisito dal quale si possa desumere con certezza l'esistenza di un vincolo associativo effettivo ed operante che legghi l'imputato al gruppo criminale dei Greco.

Ne' alcun valore puo' a tal fine attribuirsi alla presunta cessione dell'impianto distributore di carburante gestito dai Cusimano a Prestilippo Giovanni, circostanza, questa, rivelata da Contorno e successivamente dimostratasi non rispondente al vero.

Per le considerazioni ora esposte, quindi, Cusimano Pietro va assolto dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.